



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige - Decreto n. 3921 del 5 maggio 2016

«Esito dell'istruttoria e impegno di € 3.912.212,30 a favore dei soggetti ammessi e finanziati in seguito a partecipazione al bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, delle comunità montane, delle fusioni e delle unioni di comuni approvato con d.d.u.o. 6484/2015.» pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 19 del 12 maggio 2016 3

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 6 maggio 2016 - n. 409

Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, per il settore «Servizi alle imprese», in sostituzione di dimissionario 8

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 9 maggio 2016 - n. X/5141

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Blm s.p.a. (CO) 9

Delibera Giunta regionale 9 maggio 2016 - n. X/5142

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. (CR) 16

Delibera Giunta regionale 9 maggio 2016 - n. X/5143

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Ekolon s.r.l. (BS) 23

Delibera Giunta regionale 9 maggio 2016 - n. X/5149

Aggiornamento dello schema di protocollo d'intesa tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato inter-regionale per le opere pubbliche - Lombardia ed Emilia Romagna e Regione Lombardia «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa stato-regione per gli interventi di competenza dello stato di cui al d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383» 30

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 12 maggio 2016 - n. 4204

OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - Campagna 2016-2017 41

Comunicato regionale 16 maggio 2016 - n. 84

Comunicato del segretario generale - Nomina del presidente e di tre membri del Consiglio generale della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 74

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 29 aprile 2016 - n. 3727

ADI l'Abbraccio Società Cooperativa Sociale, con sede operativa in via Marco Biagi 2, Chieve (CR), gestita dall'ente omonimo, con sede legale in via Dante Alighieri 65, Seregno (MI): accreditamento 75

Decreto dirigente struttura 29 aprile 2016 - n. 3728

ADI Linde Medicale, con sede operativa in Guido Rossa 3, Arluno (MI), gestita dall'ente Linde Medicale s.r.l., con stessa sede legale: modifica dell'accreditamento per trasferimento 75

Decreto dirigente struttura 3 maggio 2016 - n. 3826

RSA Sant'Andrea 2, con sede in via Crescitelli 2, Monza (MB) gestita da Segesta Gestioni s.r.l., con sede legale in viale Cas-sala 16, Milano: accreditamento 76

Decreto dirigente struttura 3 maggio 2016 - n. 3827

Consultorio familiare pubblico «Adolescenti», con sede in via Acerbi 6/8 Brescia, gestito dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia, con sede legale in piazza Spedali Civili 1, Brescia: decadenza dell'accreditamento 77

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

Decreto dirigente struttura 11 maggio 2016 - n. 4118

ADI centro clinico per la cura e la ricerca psicologica con sede operativa in via Marcello Pucci 7, MILANO, gestita dall'ente comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana con medesima sede legale: accreditamento 78

Decreto dirigente struttura 11 maggio 2016 - n. 4119

Cdi Polo Frassoni con sede in via Gorizia 2, Lecco, gestito da Like Community società cooperativa sociale, con sede legale in via Belvedere 19, Lecco: accreditamento 78

D.G. Sviluppo economico**Decreto direttore generale 16 maggio 2016 - n. 4275**

Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze - revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016, n. 3964 80

Errata corrige - Decreto n. 3921 del 5 maggio 2016
«Esito dell'istruttoria e impegno di € 3.912.212,30 a favore dei soggetti ammessi e finanziati in seguito a partecipazione al bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, delle comunità montane, delle fusioni e delle unioni di comuni approvato con d.d.u.o. 6484/2015.» pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 19 del 12 maggio 2016

Si procede alla ripubblicazione integrale del provvedimento a causa della mancata pubblicazione dell'allegato quale parte integrante e sostanziale.

D.d.u.o. 5 maggio 2016 - n. 3921
Esito dell'istruttoria e impegno di € 3.912.212,30 a favore dei soggetti ammessi e finanziati in seguito a partecipazione al bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, delle Comunità Montane, delle fusioni e delle Unioni di Comuni approvato con d.d.u.o. 6484/2015

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

Visto il programma Operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final;

Rilevato che: il Programma Energetico Ambientale Regionale approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015, strumento di programmazione strategica regionale ai sensi della l.r. 26/2003, attribuisce importanza strategica alle azioni di efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico, indicando specificamente il patrimonio di proprietà degli Enti Locali ed i fondi POR 2014-2020 come primario mezzo di attuazione;

Vista la d.g.r. n. 3904 del 24 luglio 2015 con la quale:

- si approva l'iniziativa per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli Comuni, Unioni di Comuni, Comuni derivanti da fusione e Comunità Montane, descritta nell'allegato A della suddetta d.g.r. in attuazione del POR FESR 2014-20 Asse IV, azione IV.4.C.1.1;
- si demanda al dirigente dell'Unità Organizzativa Energia e Reti tecnologiche della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, in raccordo con il Dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Responsabile dell'Asse IV e con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'atto, compresa la definizione del bando;

Visti:

- il «Bando per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, delle Comunità Montane, delle fusioni e delle Unioni di Comuni» approvato con d.d.u.o. n. 6484 del 30 luglio 2015 e pubblicato sul BURL Serie ordinaria n. 32 del 7 agosto 2015;
- il d.d.u.o. n. 9210 del 4 novembre 2015, pubblicato sul BURL n. 46 S.O. del 11 novembre 2015 e sui portali regionali rispettivamente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e della Programmazione Comunitaria, con il quale è stata differita la data di inizio di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto bando dal 16 novembre 2015 al 1 marzo 2016;

Rilevato che, tale bando presenta caratteristiche e modalità conformi a quanto indicato nella d.g.r. n. 3904 del 24 luglio 2015, in quanto fra l'altro:

- prevede una dotazione complessiva di risorse pari a € 7.000.000,00 salvo ulteriori risorse aggiuntive che si

renderanno disponibili per interventi di riqualificazione energetica profonda che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di edifici di proprietà pubblica, destinati all'uso pubblico;

- i soggetti beneficiari sono Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comuni nati da fusione di Comuni costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2011;

Dato atto che la d.g.r. n. 2475 del 10 ottobre 2014, che ha previsto l'allocazione di risorse complessive pari a € 7.000.000,00 per la realizzazione, nell'ambito delle azioni del POR FESR 2014-2020 di interventi di riqualificazione edilizia degli immobili di proprietà dei Comuni sino a 1.000 abitanti, ripartendole nel modo seguente:

- 1.500.000 € sul capitolo 17.01.203.10655 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2016;
- 2.000.000 € sul capitolo 17.01.203.10655 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2017;
- 1.050.000 € sul capitolo 17.01.203.10657 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2016;
- 1.400.000 € sul capitolo 17.01.203.10657 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2017;
- 450.000 € sul capitolo 17.01.203.10653 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2016;
- 600.000 € sul capitolo 17.01.203.10653 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» a valere sul bilancio 2017;

Viste le 35 domande pervenute in ordine cronologico all'apertura del bando, il giorno 1 marzo 2016 alle ore 12:00, attraverso il portale regionale web SIAGE, fino all'esaurimento delle risorse e della lista d'attesa, quest'ultima comprendente fino ad un massimo di 3 ulteriori domande e riportate nella Tabella 1 dell'Allegato al presente atto;

Verificate, in seguito a istruttoria eseguita dalla UO Energia e Reti Tecnologiche, le condizioni di ammissibilità delle 35 domande di contributo presentate on-line tramite SIAGE;

Visto il prospetto riportato in Tabella 2 dell'Allegato al presente atto, che riassume l'esito dell'istruttoria;

Ritenuto, pertanto:

- di impegnare le risorse complessive pari a € 1.564.884,92 per l'esercizio finanziario 2016, così suddivise nei seguenti capitoli:
 - Cap. 10653: € 234.732,74;
 - Cap. 10655: € 782.442,46;
 - Cap. 10657: € 547.709,72;
- per le modalità di erogazione del contributo previste dal bando in oggetto, di impegnare altresì le risorse complessive pari a € 2.347.327,38 per l'esercizio finanziario 2017, così suddivise nei seguenti capitoli:
 - Cap. 10653: € 352.099,11;
 - Cap. 10655: € 1.173.663,69;
 - Cap. 10657: € 821.564,58;

ripartite in base al beneficiario e ai capitoli di spesa secondo la sottostante tabella:

ID	BENEFICIARIO	COD. BENEF.	CAPITOLI	Somme da impegnare per 2016	Somme da impegnare per 2017	TOTALE
144117	COMUNE AVERARA	10015	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144148	COMUNE LENNA	10128	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

ID	BENEFICIARIO	COD. BENEF.	CAPITOLI	Somme da impegnare per 2016	Somme da impegnare per 2017	TOTALE
144243	COMUNE VAL BREMBILLA	931291	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144296	COMUNE VEDESETA	10234	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144400	COMUNE MEZZOLDO	10138	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144339	COMUNE DI PIAZZOLO	10170	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144399	COMUNE VALLEVE	10230	010653	€ 14.850,00	€ 22.275,00	€ 37.125,00
			010655	€ 49.500,00	€ 74.250,00	€ 123.750,00
			010657	€ 34.650,00	€ 51.975,00	€ 86.625,00
			TOTALE	€ 99.000,00	€ 148.500,00	€ 247.500,00
144201	COMUNE TOVO S. AGATA	11395	010653	€ 13.409,52	€ 20.114,28	€ 33.523,80
			010655	€ 44.698,40	€ 67.047,60	€ 111.746,00
			010657	€ 31.288,88	€ 46.933,32	€ 78.222,20
			TOTALE	€ 89.396,80	€ 134.095,20	€ 223.492,00
144343	COMUNE CORNOVECCHIO	10979	010653	€ 8.103,87	€ 12.155,80	€ 20.259,67
			010655	€ 27.012,89	€ 40.519,33	€ 67.532,22
			010657	€ 18.909,02	€ 28.363,53	€ 47.272,55
			TOTALE	€ 54.025,78	€ 81.038,66	€ 135.064,44
144149	COMUNE SONGAVAZZO	10205	010653	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 37.500,00
			010655	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 125.000,00
			010657	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 87.500,00
			TOTALE	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
144151	COMUNE MURA	10365	010653	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 37.500,00
			010655	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 125.000,00
			010657	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 87.500,00
			TOTALE	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
144176	COMUNE MANTELLO	11366	010653	€ 11.909,58	€ 17.864,37	€ 29.773,95
			010655	€ 39.698,60	€ 59.547,90	€ 99.246,50
			010657	€ 27.789,02	€ 41.683,53	€ 69.472,55
			TOTALE	€ 79.397,20	€ 119.095,80	€ 198.493,00
144279	COMUNE MAGREGLIO	10595	010653	€ 13.261,88	€ 19.892,82	€ 33.154,70
			010655	€ 44.206,27	€ 66.309,41	€ 110.515,68
			010657	€ 30.944,39	€ 46.416,59	€ 77.360,98
			TOTALE	€ 88.412,54	€ 132.618,82	€ 221.031,36
144288	COMUNE IRMA	10334	010653	€ 11.386,74	€ 17.080,11	€ 28.466,85
			010655	€ 37.955,80	€ 56.933,70	€ 94.889,50
			010657	€ 26.569,06	€ 39.853,59	€ 66.422,65
			TOTALE	€ 75.911,60	€ 113.867,40	€ 189.779,00
144359	COMUNE GARZENO	10562	010653	€ 13.785,27	€ 20.677,91	€ 34.463,18
			010655	€ 45.950,90	€ 68.926,35	€ 114.877,25
			010657	€ 32.165,63	€ 48.248,45	€ 80.414,08
			TOTALE	€ 91.901,80	€ 137.852,70	€ 229.754,50

ID	BENEFICIARIO	COD. BENEF.	CAPITOLI	Somme da impegnare per 2016	Somme da impegnare per 2017	TOTALE
144356	COMUNE GABBIONETA BINANUOVA	10748	010653	€ 14.045,88	€ 21.068,82	€ 35.114,70
			010655	€ 46.819,60	€ 70.229,40	€ 117.049,00
			010657	€ 32.773,72	€ 49.160,58	€ 81.934,30
			TOTALE	€ 93.639,20	€ 140.458,80	€ 234.098,00
144139	U.C. LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO	221795	010653	€ 14.880,00	€ 22.320,00	€ 37.200,00
			010655	€ 49.600,00	€ 74.400,00	€ 124.000,00
			010657	€ 34.720,00	€ 52.080,00	€ 86.800,00
			TOTALE	€ 99.200,00	€ 148.800,00	€ 248.000,00

Dato atto che i capitoli di spesa 17.01.203.10635, 17.01.203.10655 e 17.01.203.10657 offrono la adeguata copertura per entrambe le annualità;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Energia e Reti Tecnologiche, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2016/2017

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

- di dare atto dell'elenco delle domande ritenute ammissibili e finanziabili in esito all'istruttoria di cui in premessa, riportato in Tabella 2 dell'Allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente nella quale sono indicati i codici dei ruoli corrispondenti con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
CAPITOLO N 10653 IMPEGNO ANNO 2016 BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47442	17.01.203.10653	234.732,74	0,00	0,00
CAPITOLO N 10653 IMPEGNO ANNO 2017- BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47447	17.01.203.10653	0,00	352.099,11	0,00
CAPITOLO N 10655 IMPEGNO ANNO 2016- BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47450	17.01.203.10655	782.442,46	0,00	0,00
CAPITOLO N 10655 IMPEGNO ANNO 2017- BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47453	17.01.203.10655	0,00	1.173.663,69	0,00
CAPITOLO N 10657 IMPEGNO ANNO 2016- BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47459	17.01.203.10657	547.709,72	0,00	0,00
CAPITOLO N 10657 IMPEGNO ANNO 2017- BANDO SPORTELLO PICCOLI COMUNI	47466	17.01.203.10657	0,00	821.564,58	0,00

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL

Il dirigente della u.o.
Mauro Fasano

BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITÀ MONTANE, DELLE FUSIONI E DELLE UNIONI DI COMUNI APPROVATO CON DDUO 6484/2015 -

TABELLA 1

Elenco delle 35 domande pervenute in ordine cronologico all'apertura del bando, il giorno 1 marzo 2016 alle ore 12:00, attraverso il portale regionale web SIAGE, fino all'esaurimento delle risorse e della lista d'attesa, quest'ultima comprendente fino ad un massimo di 3 ulteriori domande

Codice pratica	Denominazione richiedente	Codice ISTAT	Natura giuridica richiedente	Numero di abitanti al 31/12/14	Comune fuso	Data invio domanda	Data Protocollo	Numero Protocollo
144399	VALLEVE	016226	Comune	139	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:21	T1.2016.0010727
144119	BARNI	013015	Comune	602	No	01/03/2016 12:24	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010749
144325	FILIGHERA	018063	Comune	878	No	01/03/2016 12:26	01/03/2016 12:27	T1.2016.0010755
144151	MURA	017115	Comune	798	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:23	T1.2016.0010735
144167	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VAL TROMPIA	017183	Unione di comuni			01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:22	T1.2016.0010729
144176	MANTELLIO	014039	Comune	763	No	01/03/2016 12:25	01/03/2016 12:26	T1.2016.0010753
144126	QUINTANO	019078	Comune	947	No	01/03/2016 12:22	01/03/2016 12:38	T1.2016.0010763
144153	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	017075	Comunità montana o isolana			01/03/2016 12:20	01/03/2016 12:22	T1.2016.0010730
144164	PERTICA ALTA	017139	Comune	571	No	01/03/2016 12:26	01/03/2016 12:26	T1.2016.0010752
144117	AVERARA	016014	Comune	189	No	01/03/2016 12:19	01/03/2016 12:20	T1.2016.0010725
144163	MOGGIO	097050	Comune	488	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010748
144185	U.C. DELLA VALMALENCO	014019	Unione di comuni			01/03/2016 12:26	01/03/2016 12:27	T1.2016.0010757
144279	MAGREGLIO	013139	Comune	668	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010743
144288	IRMA	017084	Comune	128	No	01/03/2016 12:17	01/03/2016 12:18	T1.2016.0010722
144356	GABBIONETA	019045	Comune	881	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010745
144359	GARZENO	013106	Comune	811	No	01/03/2016 12:20	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010737
144400	MEZZOLDO	016134	Comune	176	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010740
144235	U.C. DELLA VALMALENCO	014019	Unione di comuni			01/03/2016 12:26	01/03/2016 12:27	T1.2016.0010756
144243	VAL BREMBILLA	016253	Comune	4434	Sì	01/03/2016 12:19	01/03/2016 12:19	T1.2016.0010724
144251	CAVACURTA	098016	Comune	833	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:21	T1.2016.0010728
144099	TALEGGIO	016210	Comune	594	No	01/03/2016 12:16	01/03/2016 12:16	T1.2016.0010721
144139	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE	098024	Unione di comuni			01/03/2016 12:20	01/03/2016 12:21	T1.2016.0010726
144148	LENNA	016125	Comune	622	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010741
144149	SONGAVAZZO	016201	Comune	725	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010746
144256	COSTA DI SERINA	016247	Comune	977	No	01/03/2016 12:25	01/03/2016 12:39	T1.2016.0010764
144339	PIAZZOLO	016166	Comune	85	No	01/03/2016 12:24	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010744
144388	MOSCAZZANO	019060	Comune	813	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:23	T1.2016.0010733
144132	CUSIO	016090	Comune	249	No	01/03/2016 12:25	01/03/2016 12:26	T1.2016.0010751
144254	TORRE D'ARESE	018157	Comune	977	No	01/03/2016 12:22	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010736
144296	VEDESETA	016230	Comune	205	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010738
144340	RIPALTA GUERINA	019082	Comune	528	No	01/03/2016 12:21	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010739
144197	BOSSICO	016033	Comune	985	No	01/03/2016 12:22	01/03/2016 12:24	T1.2016.0010747
144201	TOVO DI SANT'AGATA	014068	Comune	626	No	01/03/2016 12:24	01/03/2016 12:25	T1.2016.0010750
144343	CORNOVECCHIO	098023	Comune	218	No	01/03/2016 12:26	01/03/2016 12:27	T1.2016.0010754
144205	CLAINO CON OSTENO	013071	Comune	549	No	01/03/2016 12:23	01/03/2016 12:23	T1.2016.0010734

TABELLA 2 Esito all'istruttoria delle domande pervenute.

ID Pratica	Richiedente	Prov.	Edificio oggetto di contributo	Ubicazione	Contributo prenotato	Stato
144117	COMUNE AVERARA	BG	Municipio	Via IV Novembre 4	€ 247.500,00	AMMESSA
144148	COMUNE LENNA	BG	Scuola primaria	Via Giovanni Bertacchi 3B	€ 247.500,00	AMMESSA
144243	COMUNE VAL BREMBILLA	BG	Scuola primaria	Piazza della Chiesa 2	€ 247.500,00	AMMESSA
144296	COMUNE VEDESETA	BG	Municipio	Via Montale	€ 247.500,00	AMMESSA
144400	COMUNE MEZZOLDO	BG	Municipio	Via Don Attilio Rovida 11	€ 247.500,00	AMMESSA
144339	COMUNE DI PIAZZOLO	BG	Municipio	via Mauro Codussi, 52	€ 247.500,00	AMMESSA
144399	COMUNE VALLEVE	BG	Municipio	Via Italia 3	€ 247.500,00	AMMESSA
144343	COMUNE CORNOVECCHIO	LO	Scuola d'infanzia	Via S. Bartolomeo, 11	€ 135.064,44	AMMESSA
144201	COMUNE TOVO S. AGATA	SO	Scuola primaria	Via G. Matteotti, 12	€ 223.492,00	AMMESSA
144149	COMUNE SONGAVAZZO	BG	Scuola d'infanzia	Piazza della vittoria1	€ 250.000,00	AMMESSA
144151	COMUNE MURA	BS	Palestra comunale	Piazza Municipio 2	€ 250.000,00	AMMESSA
144176	COMUNE MANTELLO	SO	Centro polivalente	Via Casa dell'Alpino	€ 198.493,00	AMMESSA
144279	COMUNE MAGREGLIO	CO	Municipio	Via Bonandrini 1	€ 221.031,36	AMMESSA
144288	COMUNE IRMA	BS	Municipio	Via Villaggio Europa 15	€ 189.779,00	AMMESSA
144359	COMUNE GARZENO	CO	Centro civico	Piazza don Arrigoni 7	€ 229.754,50	AMMESSA
144356	COMUNE GABBIONETA BINANUOVA	CR	Scuola dell'infanzia	Via Municipio 65	€ 234.098,00	AMMESSA
144139	U.C. LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANA	LO	Palestra comunale	Via Massimo 9/D, Cortepalasio (LO)	€ 248.000,00	AMMESSA
144119	BARNI	CO	Edificio scolastico	Via Cristoforo Colombo 32	€ -	NON AMMESSA
144197	BOSSICO	BG	Spogliatoi campo sportivo	Viale Vittorio Emanuele II	€ -	NON AMMESSA
144251	CAVACURTA	LO	Spogliatoi campo sportivo	Via S. Pertini	€ -	NON AMMESSA
144205	CLAINO CON OSTENO	CO	Edificio scolastico	Via Dolci Onorato 3	€ -	NON AMMESSA
144153	C.M. VALLE TROMPIA	BS	Plesso scolastico consortile di Lavone	Via Brescia 11, Pezzaze (BS)	€ -	NON AMMESSA
144256	COSTA DI SERINA	BG	Municipio	Via San Lorenzo, n. 24	€ -	NON AMMESSA
144132	CUSIO	BG	-	VIA Roma, 1	€ -	NON AMMESSA
144325	FILIGHERA	PV	Palestra Comunale	via Marconi, 25	€ -	NON AMMESSA
144163	MOGGIO	LC	Scuola di sci	Località Piani di Artavaggio SNC	€ -	NON AMMESSA
144388	MOSCAZZANO	CR	-	Via Caprotti, 10	€ -	NON AMMESSA
144164	PERTICA ALTA	BS	Centro Polifunzionale	Località San Bernardo	€ -	NON AMMESSA
144126	QUINTANO	CR	Scuola dell'infanzia	Via Brede 1	€ -	NON AMMESSA
144340	RIPALTA GUERINA	CR	Ex Municipio	Piazza Trento 5	€ -	NON AMMESSA
144099	TALEGGIO	BG	Edificio scolastico	VIA AVIS AIDO 32	€ -	NON AMMESSA
144254	TORRE D'ARESE	PV	-	Piazza Roma 3	€ -	NON AMMESSA
144167	U.C. ALTA VALLE TROMPIA	BS	Museo del Forno Fusorio	Via Forno Fusorio 1	€ -	NON AMMESSA
144235	U.C. VALMALENCO	SO	Palazzetto dello Sport	Via Vanoni	€ -	NON AMMESSA
144185	U.C. VALMALENCO	SO	Palazzetto dello Sport	Via Squadrani	€ -	NON AMMESSA

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 6 maggio 2016 - n. 409**Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, per il settore «Servizi alle imprese», in sostituzione di dimissionario**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il d.m. dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Richiamato il d.p.g.r. del 9 dicembre 2014, n. 41 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia;

Preso atto della nota del 26 febbraio 2016 (prot. reg. A1.2016.0031767 del 26 febbraio 2016) inviata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia con la quale comunica che la Sig.ra Mariela Varco, nominata componente del Consiglio Camerale con il citato d.p.g.r. 41/2014, per il Settore «Servizi alle Imprese», in rappresentanza dell'apparentamento «ASCOM Pavia, Associazione Artigiani della Lomellina, Confartigianato Imprese Lomellina, Associazione Artigiani Confartigianato Imprese Pavia, CNA Pavia, Associazione Artigiani Oltrepo' Lombardo, ANCE Pavia e Confindustria Pavia», ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Dato atto che con nota prot. reg. A1.2016.0042430 del 24 marzo 2016 è stato chiesto all'apparentamento designante l'indicazione del nuovo rappresentante;

Preso atto che in data 15 aprile 2016 (prot. reg. A1.2016.0049640 del 19 aprile 2016) l'apparentamento ha trasmesso la documentazione relativa al nominativo della Sig.ra Federica Boneschi, quale sostituta della Sig.ra Mariela Varco, dimissionaria;

Verificato che la designata è in possesso dei requisiti di legge;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dalla designata medesima, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

DECRETA

1. di nominare la Sig.ra Federica Boneschi quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia in sostituzione della Sig.ra Mariela Varco, dimissionaria, per il settore «Servizi alle Imprese», in rappresentanza dell'apparentamento «ASCOM Pavia, Associazione Artigiani della Lomellina, Confartigianato Imprese Lomellina, Associazione Artigiani Confartigianato Imprese Pavia, CNA Pavia, Associazione Artigiani Oltrepo' Lombardo, ANCE Pavia e Confindustria Pavia»;

2. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul BURL.

Roberto Maroni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5141

Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Blm s.p.a. (CO)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 *Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività* che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

- sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- consistono - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 - in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

- 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n. 11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività;
- 13 giugno 2014 n.1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;
- 17 marzo 2015 n. 3337 «Presa d'atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività, esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l'efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l'applicazione sperimentale ad alcuni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 - l.r. n. 11/2014);
- 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la competitività: approvazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 con cui si approva l'avviso pubblico in attuazione della citata d.g.r. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato avviso sono stati comunicati alla commissione europea ai sensi dell'art. 11 del reg (UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regime il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la direzione riferisce che:

- in data 25 marzo 2015 la società Blm s.p.a. ha presentato un intervento relativo al sito produttivo di Cantù con proposta progettuale nell'ambito ricerca & innovazione;
- il progetto di ricerca denominato «Tube - Technological Upgrade Blm Evolution», prevede di realizzare un polo di eccellenza per l'utilizzo delle tecnologie di stampa 3D, di produrre prototipi funzionali a sistemi di deformazione e taglio laser per tubi ad alte prestazioni, e di introdurre, infine, un nuovo sistema informativo in officina corporate su basi tecnologiche e applicative di mercato più armonizzate ed integrate;
- in data 10 marzo 2016 con decreto dirigenziale n. 1720, recependo quanto stabilito nel nucleo di valutazione del 16 febbraio 2016, sono stati approvati gli esiti finali dell'istruttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a euro 1.274.000,00 inteso quale importo massimo concedibile;
- in data 12 aprile 2016 il comitato tecnico degli accordi ha condiviso il testo definitivo dell'accordo per la competitività con le parti coinvolte definendo le modalità di perfeziona-

mento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro 1.083.537,00;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la società Blm s.p.a. propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11 /2014, di:

- favorire il mantenimento nel territorio del comune di Cantù dell'insediamento produttivo di Blm s.p.a. e sostenere il rilancio aziendale della società attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo;
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale lombardo, generando importanti ricadute sulla catena produttiva delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Precisato che il presente accordo sarà sottoscritto solo a seguito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della società Blm s.p.a. pari a euro 1.083.537,00 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato dal comitato tecnico del 12 aprile 2016 - allegato 1 parte integrante del presente atto - finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «Tube - Technological Upgrade Blm Evolution»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della società Blm s.p.a. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Tube - Technological Upgrade Blm Evolution» è, come determinato dal comitato tecnico del 12 aprile 2016, pari a euro 1.083.537,00 e trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente accordo sarà sottoscritto a seguito della trasmissione da parte della Società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell'accordo procederà il direttore generale della dg sviluppo economico;

5. di trasmettere il presente atto alla società Blm s.p.a., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell'accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ACCORDO PER LA COMPETITIVITA'**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION"
CONNESSO ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA' BLM S.P.A.**

(ai sensi dell'art. 2/1a della L.R. n.11 /2014)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F./PIVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle DGR 3 del 20/03/2013 e n. 4235 del 27/10/2015

SOCIETA' BLM S.P.A., C.F./PIVA 08112950152/01653120137 con sede in Cantù nella persona del legale rappresentante dell'ente Sig. Pietro Colombo.

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 19.02.2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" è stato introdotto all'art. 2, comma 1 lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l'attrattività e la competitività lombarda, l'accordo per la competitività;
- Regione Lombardia con gli Accordi per la competitività intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;
- con la DGR 28.02.2014, n. 1452 sono stati approvati in attuazione della legge regionale n. 11/14 gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;
- con decreto dirigenziale n. 2799 del 01.04.2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse in attuazione della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;
- con la deliberazione n. 1956 del 13.06.2014 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività attraverso la definizione dei criteri per l'avvio della seconda fase;
- con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1956/2014;
- con decreto n. 10674 del 14.11.2014 è stato approvato un modello di calcolo dell'intensità massima dell'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all'avviso relativo alla fase due della procedura;
- con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015 la giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 02/12/2014, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società BLM S.P.A.;
- in data 16/12/2014 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;
- in data 15/01/2015 con decreto dirigenziale n. 128 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette l'impresa suddetta alla seconda fase;
- in data 25/03/2015 BLM S.P.A. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase presentando un intervento relativo al sito produttivo di Cantù, con una proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione

In particolare il progetto di Ricerca & Innovazione denominato "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" prevede la creazione di un polo di eccellenza in Lombardia per l'utilizzo delle tecnologie di produzione additiva per polimeri e metalli, abilitanti la produzione diretta di elementi tubolari e di componenti essenziali per la realizzazione di sistemi di deformazione e taglio laser per tubi ad alte prestazioni. Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/02/2016, con punteggio pari a 72,5 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento;

- in data 10/03/2016 con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 1720 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede di creare un polo di eccellenza per l'utilizzo delle tecnologie di stampa 3D, realizzare un dimostratore tecnologico di sistema di produzione additiva per tubi, di costruire un prototipo funzionale di sistema innovativo di taglio laser e deformazione a freddo per tubi; di introdurre, infine, un nuovo sistema informativo in ottica corporate su basi tecnologiche e applicative di mercato più armonizzate ed integrate;

Tale intervento si caratterizza per:

- a. il potenziale innovativo delle tecnologie utilizzate nel generare nuova crescita del settore, nel sostenere la competitività della linea di prodotti esistenti e nel valutare al contempo i presupposti tecnologici abilitanti per la creazione di una ulteriore nuova linea di prodotti;
- b. la salvaguardia e il mantenimento di 30 ULA, altrimenti delocalizzate, dei livelli occupazionali alla data di presentazione della domanda di fase 2, oltre ad un incremento di 10,41 ULA entro la fine del progetto;
- c. la garanzia nell'occupazione di 178,59 ULA;
- d. una durata di 24 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 6.141.000,00 di cui contributo regionale concesso pari a euro 1.083.537,00;
- e. la creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nel settore della lavorazione del tubo in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;

- il Comitato tecnico degli Accordi, in data 12/04/2016 ha condiviso il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;
- in datacon D.G.R. n.la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall'Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito anche "ApC" o "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della LR n. 11 /2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. L'area oggetto dell'intervento è costituita dal complesso industriale della BLM S.P.A. sito sul territorio del Comune di Cantù.
2. Si tratta di un insediamento delimitato dalla Via Selvaregina
L'insediamento risulta inserito nel tessuto edilizio/ industriale consolidato, in parte limitrofo (rispetto al centro Comune)
Le aree oggetto del presente Accordo sono in affitto, la scadenza del contratto d'affitto è l'anno 2027.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell'intervento denominato " TUBE – TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" che si sviluppa nel seguente ambito:

Ricerca e Innovazione: attraverso la realizzazione del progetto "TUBE – TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION", che prevede la realizzazione di un polo di eccellenza per l'utilizzo delle tecnologie di produzione additiva per polimeri e metalli e la revisione delle strutture organizzative, anche attraverso l'implementazione di un nuovo sistema informativo che supporti in particolare le logiche di processi engineering to order e di project/project portfolio management. Tale progetto permetterà di sostenere la competitività dei sistemi di curvatura a freddo e genererà crescita aziendale mediante la realizzazione di una nuova linea di sistemi di taglio laser e mediante l'espansione della gamma di prodotti esistenti.

2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:
 - a. favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Cantù dell'insediamento produttivo di BLM S.P.A.;
 - b. sostenere lo sviluppo aziendale della società BLM S.P.A attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo di Cantù via Selvaregina, 30.
 - c. rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando importanti ricadute sulla catena produttiva delle macchine per la lavorazione del tubo;
3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, il piano industriale prevede:
 - a. la riorganizzazione dell'attività industriale tramite un progetto innovativo al fine di pervenire nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell'insediamento produttivo;
 - b. la salvaguardia e il mantenimento di 30 ULA, altrimenti delocalizzate, dei livelli occupazionali alla data di presentazione della domanda di fase 2, oltre ad un incremento di 10,41 ULA entro la fine del progetto

In particolare il piano industriale prevede nuove assunzioni nel numero di 15 ULA dalla data di presentazione della manifestazione di interesse.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento si caratterizza per:
 - **Aspetti strutturali del progetto industriale**

Il progetto "TUBE – TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica e approvazione delle relazioni tecniche generali e gestione tecnica della proprietà intellettuale attraverso le attività di patent mapping volte alla creazione di conoscenza aggregata dello stato dell'arte.
- Mappatura dello stato dell'arte delle tecniche di stampa ibrida e identificazione delle tecniche che potenzialmente appor- tano il maggior vantaggio in termini di rapporto-peso rigidità.
- Mappatura dello stato dell'arte delle tecniche di produzione additiva per metalli e studio dei materiali disponibili; identifica- zione dei limiti tecnici ed economici che limitano la diffusione della tecnologia.
- Ricerca volta alla correlazione dei parametri di processo con alcune caratteristiche misurabili su particolari tubolari di test appositamente identificati e sviluppo e valutazione di un modello predittivo per l'ottimizzazione del processo ed ipotesi di una strategia di monitoraggio.
- Mappatura dello stato dell'arte dei processi di curvatura utilizzati ed analisi di sensibilità finalizzata ad identificare i possibili punti di miglioramento.
- Selezione e valutazione, con strumenti di realtà virtuale, delle possibili cinematiche del sistema di taglio, tenendo in conside- razione la compatibilità con i vincoli tecnologici.
- Studio progettuale e realizzazione di uno o più dimostratori tecnologici della parte terminale del robot.
- Studio progettuale e realizzazione di almeno un dimostratore tecnologico del sistema di produzione additiva di elementi tubolari.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

- Realizzazione e test del dimostratore ADDITUBE.
 - Progettazione del prototipo funzionale del nuovo sistema di curvatura a freddo.
 - Realizzazione e test del prototipo OPTIBEND
 - Studio, realizzazione e test del prototipo funzionale EVOLASER.
 - Diffusione interna dei risultati del progetto, attraverso sessioni di informazione-formazione del personale tecnico di tutto il gruppo, strutturate nell'ambito dei Comitati di Scambio Tecnologico.
 - **Aspetti occupazionali**
La situazione occupazionale nello stabilimento di Cantù, alla data del 12/12/2014 era di 173,65 ULA, alla data di presentazione della domanda a valere sulla seconda fase di 178,59 ULA, alla fine del progetto si raggiungerà il numero di 189 ULA.
 - **Aspetti ambientali**
Il progetto ha come obiettivo l'aumento delle prestazioni tecnico funzionali dei sistemi di deformazione a freddo e di taglio laser anche in termini di riduzione dei consumi energetici legati alla loro dinamica attraverso la selezione di componentistica ad alto rendimento energetico.
Saranno inoltre adottate tecniche atte a recuperare l'energia cinetica delle masse mobili nelle fasi di frenatura mediante un immagazzinamento locale dell'energia stessa, una ridistribuzione all'interno dei sistemi multi asse e/o una rigenerazione in rete dell'energia recuperata.
2. L'iniziativa imprenditoriale approvata dall'Amministratore Unico è indirizzata alla crescita della competitività di BLM e ad un aumento dell'attrattività del territorio di appartenenza.
 3. Il progetto "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION " si propone di:
 - generare importanti ricadute nel settore della lavorazione del tubo.
 - Realizzare un polo di eccellenza in Lombardia per l'utilizzo delle tecnologie di stampa 3D, incrementando le sinergie con il mondo della ricerca e PMI ed enti pubblici.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio BLM S.P.A. presenta per ciascuna delle fasi di rendicontazione i risultati e gli impatti attesi come definito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto con uno specifico esame sui seguenti parametri:
 - I. dimensioni del benessere e delle competitività;
 - II. investimenti fissi:
 - risorse umane dedicate alla ricerca;
 - ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adatteranno gli atti e potranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi ed impegni assunti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..
3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

1. BLM S.P.A. in attuazione del proprio progetto industriale monitora e valuta l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.
2. BLM S.P.A. predisponde semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale Regionale Sviluppo Economico, all'attenzione del Responsabile dell'ApC, concernente:
 - a. lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5;
 - b. la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.
3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.
4. BLM S.P.A. svolge i seguenti compiti:
 - a. assicurare la completa realizzazione dell'intervento approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
 - b. collaborare con il Responsabile degli ApC anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, gli enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
 - a. collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;

- b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.
2. Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- a sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;
- a concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" pari a euro 1.083.537,00 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- ad attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

BLM S.P.A. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- al rispetto di tutte le condizioni previste nell'Avviso - approvato con il decreto 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati ai punti b. e c. delle Premesse) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell'assetto societario;
- a presentare l'aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 1.083.537,00;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso di cui al decreto 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso e richiamati dall'Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- a conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

BLM S.P.A. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia nella persona del Responsabile del procedimento la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 -GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Sono previste a carico di BLM S.P.A. garanzie fidejussorie nel caso in cui la stessa richiede l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
2. Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all'anticipazione richiesta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'ApC e avvio del progetto.
3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. BLM S.P.A. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi.
2. Entro e non oltre il termine dei 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma precedente, BLM S.P.A. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso.
3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell'intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 - in base e con la modalità disciplinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all'avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/ 2014, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al nucleo di valutazione.
4. La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - previa valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ApC comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell'Accordo stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.
5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto "TUBE - TECHNOLOGICAL UPGRADE BLM EVOLUTION" oggetto del presente Accordo.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sull'intervento oggetto dell'Accordo, ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).
2. Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
3. I controlli – a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - verifica degli obblighi di cui all'art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all'impresa beneficiaria costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo per la Competitività:
 - a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;
 - b) la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 comma 1 del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all'art.5.
2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L'intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

 - non sia realizzato il progetto industriale;
 - nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);
 - mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati ai punti b. e c. delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.
2. La decadenza interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Responsabile del procedimento.
3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 9.
4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo e tramite questi a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
2. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
2. I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARTICOLO 18- SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della LR n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione

dell'Accordo stesso.

3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.
5. La validità dell'Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

1. verbali comitato Accordo per la competitività;
2. progetto di ricerca;
3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;
4. piano industriale aggiornato ed eventuali decisioni del CDA attestanti le scelte strategiche;
5. visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;
6. cronoprogramma e piano finanziario;
7. dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);
8. tabella con gli attuali livelli occupazionali;
9. tabella "A" di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____.

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)

SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA.....

.....

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5142
Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. (CR)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 *Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività* che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

- sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- consistono - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 - in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

- 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n.11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività;
- 13 giugno 2014 n.1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;
- 17 marzo 2015 n. 3337 «Preso d'atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività. Esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l'efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l'applicazione sperimentale ad alcuni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 - l.r. n.11/2014);
- 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la competitività: approvazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 con cui si approva l'avviso pubblico in attuazione della citata D.G.R. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato Avviso sono stati comunicati alla Commissione Europea ai sensi dell'art 11 del reg (UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regime il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la direzione riferisce che:

- in data 1 aprile 2015 la società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. ha presentato un intervento relativo al sito produttivo di Sospiro con proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione;
- il progetto di ricerca denominato «Sbo (Sugar Based Oils)», prevede lo studio di un nuovo processo di trattamento degli scarti delle produzioni agricole locali e la realizzazione di nuovi prototipi - impianti pilota per la produzione di fertilizzanti e di oli e sostanze chimiche dotate di gruppi carbosilile e/o ossidrilile;
- in data 10 marzo 2016 con decreto dirigenziale n. 1718, recependo quanto stabilito nel nucleo di valutazione del 28 gennaio 2016, sono stati approvati gli esiti finali dell'istruttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a euro 566.903,20 inteso quale importo massimo concedibile;
- seguito della seduta del 12 aprile 2016 il comitato tecnico degli accordi, in data 3 maggio 2016 ha condiviso, con procedura scritta, il testo definitivo accordo per la competitività con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro 510.212,88;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11 /2014, di:

- favorire il mantenimento nel territorio del comune di Sospiro dell'insediamento produttivo di SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. e sostenere il rilancio aziendale della società attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo;
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale lombardo, generando importanti ricadute sulla catena produttiva della filiera Oleochimica (settore manifatturiero e primario locale).

Precisato che il presente accordo sarà sottoscritto solo a seguito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. pari a euro 510.212,88 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato con procedura scritta dal comitato tecnico degli accordi in data 3 maggio 2016, in seguito alla seduta del 12 aprile 2016 - allegato 1 parte integrante del presente atto - finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sbo (Sugar Based Oils)»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della Società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Sbo (Sugar Based Oils)» è, come determinato con procedura scritta dal comitato tecnico in data 3 maggio 2016, in seguito alla seduta del 12 aprile 2016, pari a euro 510.212,88 e trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività», presso Finlombarda s.p.a., di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente accordo sarà sottoscritto a seguito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell'accordo procederà il direttore generale della dg sviluppo economico;

5. di trasmettere il presente atto alla società SO.G.I.S. Industria Chimica s.p.a., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell'accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

ACCORDO PER LA COMPETITIVITA'

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO DENOMINATO "SBO (SUGAR BASED OILS)" CONNESSO ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA' SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2/1a della L.R. n.11 /2014)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F./PIVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle DGR 3 del 20/03/2013 e n. 4235 del 27/10/2015

SOCIETA' SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., C.F./PIVA 00110160199 con sede in Sospiro (Prov CR), via Giuseppina, n. 132, CAP 26048, nella persona del legale rappresentante dell'ente, Dott. ALQUATI RICCARDO

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 19.02.2014, n. 11, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", è stato introdotto, all'art. 2, comma 1, lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l'attrattività e la competitività lombarda, l'accordo per la competitività;
- Regione Lombardia, con gli Accordi per la competitività, intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale, al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;
- con la DGR 28.02.2014, n. 1452 sono stati approvati, in attuazione della legge regionale n. 11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;
- con decreto dirigenziale n. 2799 del 01.04.2014, è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, in attuazione della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;
- con la deliberazione n. 1956 del 13.06.2014, la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività, attraverso la definizione dei criteri per l'avvio della seconda fase;
- con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1956/2014;
- con decreto n. 10674 del 14.11.2014 è stato approvato un modello di calcolo dell'intensità massima dell'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all'avviso relativo alla fase due della procedura;
- con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015, la giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 10/12/2014 è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.;
- in data 16/12/2014 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;
- in data 15/01/2015, con decreto dirigenziale n. 127, sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione, che ammette l'impresa suddetta alla seconda fase;
- in data 01/04/2015 SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase, presentando un intervento relativo al sito produttivo di Sospiro (Prov CR), via Giuseppina, n. 132, con proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione;
- In particolare, il progetto di Ricerca & Innovazione denominato "SBO (SUGAR BASED OILS)" prevede lo studio di un nuovo processo per il trattamento degli scarti delle produzioni agricole locali e la realizzazione di nuovi prototipi - impianti pilota per la produzione di oli e sostanze chimiche dotate di gruppi carbossile e/o ossidrilici e di fertilizzanti. Il progetto costituisce una novità assoluta rispetto ai modelli di bioraffineria sinora proposti ed esistenti allo stato dell'arte, in quanto il nuovo processo e i nuovi impianti che si intende studiare e sviluppare prevede di condurre le prime fasi di lavorazione dei residui colturali presso le Aziende agricole e non presso un solo sito produttivo centralizzato. Pertanto le attività verranno distribuite lungo una catena di lavorazione/di valore cui partecipano diverse unità produttive specializzate nei vari settori applicativi e non in un unico soggetto. L'intero processo di lavorazione degli scarti dalle produzioni agricole è quindi distribuito lungo una filiera (value chain) locale.
Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 28/01/2016, con punteggio pari a 72 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento;
- in data 10/03/2016, con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 1718, è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede la progettazione di un innovativo impianto pilota da laboratorio per la produzione di oli e sostanze chimiche dotate di gruppi carbossile e/o ossidrilici a partire da residui dalle produzioni agricole locali e la realizzazione di nuovi fertilizzanti mediante la trasformazione dei sottoprodotti dei processi di trattamento dei residui delle produzioni agricole. Il nuovo processo permetterà di utilizzare gli scarti (es.: stocco di mais) delle produzioni agricole del territorio della regione Lombardia, ottenuti da coltivazioni locali, per la produzione da una parte di zuccheri grezzi, da trasformare in oli grezzi e sostanze chimiche dotate di gruppi carbossile e/o ossidrilici, che poi dovranno essere raffinati e, dall'altra, di fertilizzanti di nuova generazione;

Tale intervento si caratterizza per:

- l'innovatività del progetto che, rispetto a molti altri metodi di trasformazione delle biomasse, prevede le prime lavorazioni del materiale già presso gli agricoltori, ottimizzando la logistica e gli aspetti ambientali. Ulteriore caratteristica innovativa del progetto è il possibile utilizzo da parte degli agricoltori dei residui del primo processo di trasformazione, al fine di produrre energia o per fertilizzare i terreni, contribuendo in questo modo a raggiungere una massimizzazione del reddito agricolo;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

- b. la salvaguardia e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali oltre ad un incremento di 7 unità entro la fine del progetto;
 - c. la garanzia nell'occupazione di 55 lavoratori dipendenti (dato al 31.12.2015);
 - d. una durata di 24 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 1.225.270,00 di cui contributo regionale concesso pari a euro 510.212,88
 - e. la creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nel mercato della trasformazione delle biomasse in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;
- A seguito della seduta del 12.04.2016 il Comitato tecnico degli Accordi, in data 03.05.2016 ha condiviso, con procedura scritta, il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;
 - in datacon D.G.R. n.la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall'Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1 - PREMESSE**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito anche "ApC" o "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della LR n. 11 /2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. L'area oggetto dell'intervento è costituita dal complesso industriale della SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. sito sul territorio del Comune di Sospiro
2. Si tratta di un insediamento delimitato dalle Vie SP87 / via Giuseppina, via Pozzi e Via De Berenzani
L'insediamento risulta inserito nel tessuto industriale consolidato (1 km circa rispetto al centro Comune). In particolare, le aree oggetto del presente Accordo sono le seguenti:
 - aree di proprietà della società So.G.I.S. Spa identificate catastalmente come segue: Comune di Sospiro, Via Giuseppina 132, Piano T-1, foglio 13, particella 107, sub 505, categoria. D/1;

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell'intervento denominato "SBO (SUGAR BASED OILS)" che si sviluppa nel seguente ambito:
Ricerca e Innovazione: attraverso la realizzazione del progetto "SBO (SUGAR BASED OILS)", che prevede la realizzazione di un impianto pilota innovativo, parte integrante di una nuova bio-raffineria integrata e distribuita lungo la filiera agroalimentare locale lombarda, per l'estrazione di zuccheri, oli grezzi / raffinati ed altre sostanze dotate di gruppi carbossile e/o ossidrilie grezze/ raffinate destinati all'industria chimica. Il progetto consentirà, nell'ambito dello studio del nuovo processo per il trattamento delle produzioni agricole locali, di realizzare, a partire da residui dalle produzioni agricole locali, anche nuovi fertilizzanti e biogas da fonti rinnovabili.
2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:
 - a. favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Sospiro dell'insediamento produttivo di SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.;
 - b. sostenere lo sviluppo aziendale della società SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo di Sospiro e la promozione diffusa di sistemi di produzione circolari basati sulla valorizzazione di scarti e sottoprodotti agricoli, sistema che dovrebbe consentire oltre ad una rinascita industriale anche una maggiore integrazione delle attività economiche del settore primario e secondario del territorio lombardo. Di conseguenza, con queste nuove soluzioni innovative, le aziende del settore potranno continuare a mantenere le proprie attività produttive nel territorio, salvaguardare, se non aumentare, la propria occupazione, sostenere il proprio reddito e quello dei produttori di materie prime, sviluppare nuove filiere in un'ottica ecosostenibile.
 - c. rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando importanti ricadute sulla catena produttiva della filiera Oleochimica (settore manifatturiero e primario locale);
3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, il piano industriale prevede:
 - a. la riorganizzazione dell'attività industriale, tramite un progetto innovativo, mirato a offrire nuove opportunità di sviluppo al territorio lombardo, in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale, al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell'insediamento produttivo;
 - b. la salvaguardia e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali (55 unità al 31/12/2015) oltre ad un incremento di 7 unità entro la fine del progetto.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento si caratterizza per:
 - **Aspetti strutturali del progetto industriale**

Il progetto "SBO (SUGAR BASED OILS)" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Studi propedeutici per la realizzazione di un impianto pilota di laboratorio.

- Ricerca finalizzata a rendere disponibile emicellulosa e cellulosa, estraendola dalla lignina, e convertirla in zuccheri.
- Ricerca finalizzata al trattamento degli zuccheri per l'ottenimento di oli/sostanze chimiche dotate di gruppi carbossilici e/o ossidrilici che possano fungere da building blocks per esteri destinati a un gran numero di applicazioni industriali.
- Definizione delle tecnologie più opportune per l'estrazione e la purificazione degli oli, al fine di aumentare la resa, ottenere un prodotto ad elevata purezza e lavorabilità e rendere il processo economico.
- Studio delle tecniche più opportune (distillazione molecolare, cristallizzazione frazionata) per ottenere altre sostanze chimiche pure, pronte per gli usi successivi (esterificazione, ammidazione).
- Definizione del processo finalizzato all'ottenimento di fertilizzanti contenenti matrici organiche di derivazione dello scarto del processo di lavorazione dei materiali utilizzati.
- Sperimentazione tecnica su parcelle e a pieno campo per comprendere l'efficacia dei prodotti sulle principali colture dove applicati.

- **Aspetti occupazionali**

La situazione occupazionale nello stabilimento di Sospiro, riferita alle divisioni industriali, amministrative e commerciali, alla data del 31/12/2015 era di 55 dipendenti, si prevede un incremento di 7 dipendenti entro la fine del progetto

- **Aspetti ambientali**

Gli aspetti ambientali del progetto riguardano sia il periodo di ricerca e sperimentazione da effettuarsi presso il sito di Sospiro, sia il periodo successivo, caratterizzato (in caso di esito favorevole della sperimentazione) dall'attivazione di una filiera di lavorazione degli scarti agro-zootecnici propedeutica alla fornitura di materia per il sito di Sospiro.

Il sito produttivo di Sospiro è soggetto ad AIA, per cui le modifiche impiantistiche finalizzate al progetto di ricerca e sviluppo dovranno essere verificate se qualificabili sostanziali o non sostanziali; inoltre occorrerà tenere conto, nell'implementazione delle stesse, della necessità di migliorare le prestazioni ambientali del sito nel suo complesso, con particolare riferimento alle matrici aria e acque.

La successiva implementazione della raffineria diffusa presso le aziende agricole dovrà essere esaminata anche tenendo conto degli aspetti autorizzativi ambientali sito specifici.

2. L'iniziativa imprenditoriale, approvata con deliberazione del CdA organo competente del 26/03/2016, è indirizzata alla volontà di rilancio industriale del territorio di appartenenza.
3. Il progetto "SBO (SUGAR BASED OILS)" si propone di:
 - razionalizzare e ottimizzare l'uso di materie prime da fonti rinnovabili non altrimenti impiegate nei settori dell'alimentazione umana e animale;
 - fornire opportunità di crescita economica locale e nazionale, ad esempio attraverso la creazione di "green jobs", ad un tessuto di imprese in grado di cogliere e alimentare tale innovazione.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio, SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. presenta, per ciascuna delle fasi di rendicontazione, i risultati e gli impatti attesi, come definito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto, con uno specifico esame sui seguenti parametri:
 - I. dimensioni del benessere e delle competitività;
 - II. investimenti fissi:
 - risorse umane dedicate alla ricerca;
 - ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adotteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge, nonché delle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..
3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

1. SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., in attuazione del proprio progetto industriale, monitora e valuta l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.
2. SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. predispone semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Regionale Sviluppo Economico, all'attenzione del Responsabile dell'ApC, concernente:
 - a. lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione, oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5;
 - b. la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.
4. SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. svolge i seguenti compiti:
 - a. assicurare la completa realizzazione dell'intervento approvato, attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
 - b. collaborare con il Responsabile degli ApC, anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, gli enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
 - a. collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.
2. Gli enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- a sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta, previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;
- a concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato "SBO (SUGAR BASED OILS)" pari a euro 510.212,88 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- ad attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- al rispetto di tutte le condizioni previste nell'Avviso - approvato con il decreto 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati ai punti b. e c. delle Premesse) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell'assetto societario;
- a presentare l'aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 510.212,88
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso di cui al decreto 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso e richiamati dall'Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- a conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato "SBO (SUGAR BASED OILS)", nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Sono previste a carico di SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. garanzie fidejussorie nel caso in cui la stessa richiede l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
2. Tale garanzia, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all'anticipazione richiesta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'ApC e avvio del progetto.
3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi.
2. Entro e non oltre il termine dei 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma precedente, SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso.

3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell'intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 - in base e con la modalità disciplinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all'avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/ 2014, spetta al responsabile del procedimento, previa informativa al nucleo di valutazione.
4. La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - previa valutazione del responsabile del procedimento, coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ApC, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell'Accordo stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.
5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto "SBO (SUGAR BASED OILS)" oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'Accordo, ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).
2. Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
3. I controlli - a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda, anche sulla base delle autocertificazioni fornite, utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - verifica degli obblighi di cui all'art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all'impresa beneficiaria, costituisce fattispecie di inadempimento, con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo per la Competitività:
 - a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;
 - b) la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi, di cui all'art. 3 comma 1 del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all'art.5.
2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L'intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

- non sia realizzato il progetto di R&S;
- nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);
- mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati ai punti b. e c. delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.

2. La *decadenza* interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Responsabile del procedimento.
3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 9.
4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte, in caso di variazione dei referenti operativi, si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo e, tramite questi, a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
2. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

ARTICOLO 17 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
2. I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate, e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARTICOLO 18- SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della LR n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.
5. La validità dell'Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

1. verbali comitato Accordo per la competitività;
2. progetto di ricerca;
3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;
4. relazione e verbali aziendali attestanti le scelte strategiche
5. visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;
6. cronoprogramma e piano finanziario;
7. dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);
8. tabella con gli attuali livelli occupazionali;
9. tabella "A" di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, _____.

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)
SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA.....
.....

D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5143
Approvazione dello schema di accordo per la competitività con la società Ekolon s.r.l. (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 *Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività* che prevede all'art. 2 comma 1 lettera a) tra gli strumenti volti a rilanciare la competitività lombarda gli accordi per la competitività;

Ricordato che gli accordi per la competitività:

- sono uno strumento con cui Regione intende perseguire l'obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- consistono - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della citata l.r. n. 11 /2014 - in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);

Richiamate le deliberazioni:

- 28 febbraio 2014 n. 1452 che approva, in attuazione della legge regionale n.11/14, gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività;
- 13 giugno 2014 n.1956 «Ulteriori determinazioni in ordine agli accordi per la competitività: approvazione dei criteri ed avvio seconda fase»;
- 17 marzo 2015 n. 3337 «Preso d'atto della comunicazione avente ad oggetto «le priorità di benessere sociale di Regione Lombardia - indicatori di benessere e competitività. Esiti e possibili applicazioni e sperimentazioni del progetto» con cui si definisce di verificare la validità, l'efficacia della metodologia per innalzare il benessere e la competitività del territorio, mediante l'applicazione sperimentale ad alcuni strumenti tra i quali gli accordi per la competitività (art. 2 - l.r. n.11/2014);
- 30 aprile 2015 n. 3519 «Accordi per la Competitività: approvazione dello schema di accordo»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 9875 del 24 ottobre 2014 con cui si approva l'avviso pubblico in attuazione della citata d.g.r. n. 1956/2014;

Precisato che gli aiuti di cui al citato avviso sono stati comunicati alla commissione europea ai sensi dell'art 11 del Reg (UE) n. 651/2014 e che al regime di aiuto è stato attribuito il numero di caso SA.39395;

Precisato inoltre che a seguito di richiesta di proroga del regime il nuovo numero attribuito è SA.42484;

Dato atto che, in ordine alla domanda presentata, la direzione riferisce che:

- in data 29 giugno 2015 la Società EKOLON S.r.l. ha presentato un intervento relativo al sito produttivo di Manerbio con proposta progettuale nell'ambito Ricerca & Innovazione e Capitale Umano;
- Ricerca & Innovazione: Il progetto denominato «Ekolon And Re-Processed Ptfе Project», prevede la realizzazione di un impianto industriale per il recupero degli scarti di lavorazione del PTFE, senza utilizzo di solventi organici, con il recupero e la purificazione delle emissioni gassose/liquide;
- Capitale Umano: Il progetto prevede l'implementazione delle competenze professionali dei dipendenti coinvolti, in particolare rispetto alle nuove procedure di recupero di PTFE in condizioni super critiche, e lo sviluppo della competenza professionale «effettuare il controllo del processo di trasformazione chimica»;
- in data 6 aprile 2016 con decreto dirigenziale n. 3056, recependo quanto stabilito nel nucleo di valutazione del 2 marzo 2016, sono stati approvati gli esiti finali dell'istruttoria del progetto di ricerca per un contributo pari a euro 651.760,72 inteso quale importo massimo concedibile;
- in data 12 aprile 2016 il comitato tecnico degli accordi ha

condiviso il testo definitivo dell'accordo per la competitività con le parti coinvolte definendo le modalità di perfezionamento dello stesso e approvando un contributo concedibile pari a euro € 554.322,49;

Considerato che la presente proposta di accordo per la competitività, da sottoscrivere con la società Ekolon s.r.l. propone, coerentemente con le finalità della legge regionale n. 11 /2014, di:

- favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Manerbio dell'insediamento produttivo di Ekolon s.r.l. e sostenere il rilancio aziendale della società attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo sito a Manerbio (BS);
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale lombardo, generando importanti ricadute sulla catena produttiva regionale.

Precisato che il presente accordo sarà sottoscritto solo a seguito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

Stabilito che il contributo regionale in favore della società Ekolon s.r.l. pari a euro 554.322,49 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - Partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo per la competitività, come approvato dal Comitato Tecnico del 12 aprile 2016 - allegato 1 parte integrante del presente atto - finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca denominato «Ekolon and Re-Processed PTFE Project»;

2. di stabilire che il contributo regionale in favore della società Ekolon s.r.l. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Ekolon and Re-Processed PTFE Project» per un importo di euro 554.322,49 così come determinato dal comitato tecnico del 12 aprile 2016 trova copertura a valere sul «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della ricerca e della competitività» presso Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 4075 del 25 settembre 2015 - Linea 2 - partecipazione regionale ad accordi negoziali a sostegno della ricerca e della competitività con soggetti privati, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di precisare che il presente accordo sarà sottoscritto a seguito della trasmissione da parte della società di tutti gli allegati individuati quale parte integrante dell'accordo stesso ed in particolare delle dichiarazioni aiuti illegali e imprese in difficoltà;

4. di dare atto che alla formalizzazione dell'accordo procederà il direttore generale della dg sviluppo economico;

5. di trasmettere il presente atto alla società Ekolon s.r.l., per gli adempimenti conseguenti finalizzati alla formalizzazione dell'accordo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ACCORDO PER LA COMPETITIVITA'**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "EKOLON and RE-PROCESSED PTFE PROJECT"
CONNESSO ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA' EKOLON S.R.L.**

(ai sensi dell'art. 2/1a della L.R. n.11 /2014)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F./P.IVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico delegato ai sensi delle DGR 3 del 20/03/2013 e n. 4235 del 27/10/2015

SOCIETA' EKOLON S.R.L., C.F./P.IVA 03661630982 con sede in Manerbio (BS) nella persona del legale rappresentante dell'ente Dott. ALADJIAN HRAND

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 19.02.2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" è stato introdotto all'art. 2, comma 1 lettera a), tra gli strumenti volti a rilanciare l'attrattività e la competitività lombarda, l'accordo per la competitività;
- Regione Lombardia con gli Accordi per la competitività intende sviluppare e valorizzare le risorse produttive, umane, ambientali e infrastrutturali presenti sul territorio regionale al fine di favorire la crescita competitiva, l'attrattività del territorio lombardo, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale della Lombardia, nel rispetto dei principi di fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione, con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e del sistema economico produttivo lombardo;
- il percorso attuativo degli accordi per la competitività parte da una prima ricognizione dei soggetti che possono avere interesse a sviluppare un progetto che da preliminare diventi definitivo, anche attraverso il coinvolgimento di altri attori interessati ed il conseguente contemperamento dei bisogni e degli interessi coinvolti;
- con la DGR 28.02.2014, n. 1452 sono stati approvati in attuazione della legge regionale n. 11/14 gli indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi per la competitività ed è stato istituito un apposito Nucleo di valutazione per l'esame delle proposte progettuali presentate dalle imprese, definendone competenze e composizione;
- con decreto dirigenziale n. 2799 del 01.04.2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse in attuazione della deliberazione n. 1452/2014 e che dal 4 aprile 2014 è possibile, per le imprese, presentare proposte progettuali;
- con la deliberazione n. 1956 del 13.06.2014 la Giunta ha individuato e approvato ulteriori determinazioni in ordine agli Accordi per la Competitività attraverso la definizione dei criteri per l'avvio della seconda fase;
- con decreto dirigenziale n. 9875 del 24 ottobre 2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti definitivi delle imprese che sono risultate idonee ad accedere alla seconda fase in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1956/2014;
- con decreto n. 10674 del 14.11.2014 è stato approvato un modello di calcolo dell'intensità massima dell'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa alle imprese che partecipano all'avviso relativo alla fase due della procedura;
- con la deliberazione n. 3519 del 30 aprile 2015 la giunta ha approvato lo schema di accordo per la competitività;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 13/11/2014, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Società EKOLON S.R.L.;
 - in data 01.12.2014 è stata esaminata la proposta progettuale dal Nucleo di valutazione come da verbale agli atti della segreteria tecnica;
 - in data 12/12/2014 con decreto dirigenziale n. 12105 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria formale e di merito effettuata dal Nucleo di Valutazione che ammette l'impresa suddetta alla seconda fase;
 - in data 29/06/2015 EKOLON S.R.L. ha formalizzato la partecipazione alla seconda fase presentando un intervento relativo al sito produttivo di Manerbio, con proposte progettuali nell'ambito Ricerca & Innovazione e Capitale Umano
- In particolare il progetto di Ricerca & Innovazione denominato "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" prevede il recupero ad impatto ambientale zero del materiale di scarto delle lavorazioni del PTFE e l'installazione di un nuovo impianto innovativo in Lombardia. Tale progetto è stato valutato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 02/03/2016, con punteggio pari a 74 superiore alla soglia minima pari a 60 richiesta obbligatoriamente per l'ammissibilità al finanziamento;
- in data 06/04/2016 con decreto dirigenziale del responsabile del procedimento n. 3056 è stato valutato positivamente il progetto di ricerca che prevede di realizzare un'innovazione di processo relativa al recupero del materiale di scarto delle lavorazioni del PTFE, utilizzando l'anidride carbonica in condizioni supercritiche per sciogliere la fase oleosa e separarla dal PTFE;

Tale intervento si caratterizza per:

- a. l'innovatività del processo che, oltre ad assicurare vantaggi economici e costi energetici fortemente inferiori rispetto al processo tradizionale, ricorre ad un solvente non tossico, non inquinante, che non danneggia lo strato di ozono;
 - b. la salvaguardia e il mantenimento dei livelli occupazionali di Ekolon S.r.l., Polis s.r.l. e Fluorseals S.p.A. alla data di presentazione della domanda di fase 2 (pari a 231 lavoratori dipendenti), oltre ad un incremento di 39 unità entro la fine del progetto;
 - c. una durata di 24 mesi ed un costo totale complessivo pari a euro 1.765.714,29 di cui contributo regionale concesso pari a euro 554.322,49
 - d. la creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute nel mercato del recupero degli scarti di lavorazione del PTFE in termini di crescita, competitività, attivando nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale, produttività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, nonché di benessere;
- il Comitato tecnico degli Accordi, in data 12/04/2016 ha condiviso il testo del presente Accordo con le parti coinvolte, definendo le modalità di perfezionamento dello stesso;
 - in datacon D.G.R. n.la Regione Lombardia ha approvato il testo definitivo dello schema di Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato tra i soggetti interessati dall'Accordo per competitività come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per la Competitività (di seguito anche "ApC" o "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) della LR n. 11 /2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività".

ARTICOLO 2 - AREA DI INTERVENTO DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. L'area oggetto dell'intervento è costituita dal complesso industriale della EKOLON S.R.L. sito sul territorio del Comune di Manerbio
2. Si tratta di un insediamento in Via Brescia nr 36
 - L'insediamento risulta inserito nel tessuto edilizio/ industriale consolidato, in parte limitrofo (rispetto al centro Comune)
 - In particolare, le aree oggetto del presente Accordo sono le seguenti:
 - aree di proprietà della società EKOLON SRL identificate catastalmente come segue: **imm1**: NCT fg. 4 mapp. 277 sub. 1-349-351-354; **imm2** NCT fg. 11 mapp 330; **imm3**: fg.4 mapp. 352;

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ

1. Oggetto del presente Accordo per la Competitività è la realizzazione del dell'intervento/piano industriale denominato "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" che si sviluppa nei seguenti ambiti:
 - A. **Ricerca e Innovazione**: attraverso la realizzazione del progetto "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT", che prevede la realizzazione di un impianto industriale per il recupero degli scarti di lavorazione del PTFE, senza utilizzo di solventi organici, con il recupero e la purificazione delle emissioni gassose/liquide.
 - B. **Capitale Umano**: implementare le competenze professionali dei dipendenti coinvolti, in particolare, rispetto alle nuove procedure di recupero di PTFE in condizioni super critiche; verrà pertanto sviluppata la competenza professionale "effettuare il controllo del processo di trasformazione chimica".
2. Nello specifico il presente Accordo per la competitività si propone i seguenti obiettivi, finalità e risultati attesi:
 - a. favorire il mantenimento nel territorio del Comune di Manerbio dell'insediamento produttivo di EKOLON S.R.L.;
 - b. sostenere il rilancio aziendale della società EKOLON S.R.L. attraverso una forte riqualificazione dell'insediamento produttivo sito a Manerbio (BS) via Lombardia.
 - c. rafforzare il tessuto occupazionale locale e, più in generale, lombardo generando importanti ricadute sulla catena produttiva regionale;
3. Con riferimento agli obiettivi di valenza occupazionale, il piano industriale prevede:
 - a. la riorganizzazione dell'attività industriale tramite un progetto innovativo al fine di pervenire nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di qualità occupazionale e di welfare aziendale al fine di pervenire ad una più efficiente strutturazione dell'insediamento produttivo;
 - b. la salvaguardia e il mantenimento dei livelli occupazionali di Ekolon S.r.l., Polis s.r.l e Fluorseals S.p.A. alla data di presentazione della domanda di fase 2 (pari a 231 lavoratori dipendenti), oltre ad un incremento di 39 unità entro la fine del progetto;

Il piano industriale EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT non ha previsto, nel periodo 2015 - 2017 (n. 2 anni) l'utilizzo di ammortizzatori sociali e per le nuove assunzioni ove possibile verranno utilizzati strumenti dotali.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento si caratterizza per:
 - **Aspetti strutturali del progetto industriale**

Il progetto "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione delle condizioni operative del fluido supercritico necessarie per rimuovere l'olio dai fluoropolimeri e realizzazione di prove su campioni di origine industriale.
 - Messa a punto della procedura sperimentale tramite una serie di estrazioni: definizione della quantità di matrice solida da trattare in ogni prova, delle modalità di preparazione del letto, della portata massica con cui eseguire tutte le estrazioni e della durata delle prove.
 - Realizzazione di una serie di prove per identificare il campo di temperatura e la pressione da investigare, oltre che per avere delle indicazioni sulla riproducibilità degli esperimenti e per scegliere quindi il numero di repliche.
 - Sperimentazione condotta in modo da considerare almeno due livelli per ciascun fattore di progetto con l'obiettivo di stimare gli effetti principali e gli eventuali effetti incrociati dei fattori di progetto.
 - Sperimentazione delle condizioni operative individuate impiegando la medesima apparecchiatura su campioni fluoropolimerici in modo da verificare l'efficacia del processo su campioni reali.
 - Valutazione delle condizioni di processo su una scala maggiore impiegando un'apparecchiatura simile a quella adottabile in un impianto industriale.
 - Esecuzione di prove su campioni di fluoropolimeri provenienti da residui di lavorazione, valutazione dell'efficienza di rimozione ed eventuale adeguamento delle condizioni operative; test di estrusione e valutazione del colore finale che determina l'effettiva pulizia.
- **Aspetti occupazionali**

La situazione occupazionale nello stabilimento di Manerbio, riferita alle divisioni AGFA GRAPHICS SRL alla data del 15 luglio 2014 era

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

di 35 dipendenti, data di sottoscrizione di un accordo sindacale siglato presso il MISE.

Nell'accordo sindacale sopra richiamato le parti concordavano una serie di interventi di sostegno al reddito quali:

- a. Disponibilità da parte di Polis, direttamente o per tramite di altre società del gruppo, il reimpiego del personale alle dipendenze di Agfa, nr 35 unità. (paragrafo 3 - accordo Mise).
- b. Di siglare le assunzioni a tempo indeterminato e senza periodo di prova (punto 2 - accordo Mise)
- c. Per la ricollocazione dei dipendenti ex Agfa, si utilizzeranno, ove possibile, strumenti di politica attiva regionale. (punto 6 - accordo Mise)

Le eventuali ricollocazioni in azienda pari a 35 addetti secondo l'accordo sindacale saranno oggetto di controlli.

In particolare la seguente tabella evidenzia la dinamica occupazionale oggetto degli impegni del presente accordo:

Situazione occupazionale globale Ekolon-Polis-Fluorseals	
Alla data della domanda di fase 2	231 dipendenti
Alla data di sottoscrizione APC	250 dipendenti
Previsti a fine progetto	270 dipendenti
Assunti totali	39 (di cui 35 da accordo MISE)

2. Il progetto "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT " si propone di:
 - generare importanti ricadute nel mercato del recupero del PTFE dagli scarti di lavorazione.
 - fornire un'alternativa che non impatti negativamente sull'ambiente rispetto all'attuale processo di recupero del PTFE, più costoso ed inquinante.

• **Aspetti ambientali**

A fronte delle attività precedentemente svolte da AGFA sul sito, come richiesto dalla Provincia in conformità al parere di ARPA - Dipartimento di Brescia, occorre valutare le condizioni del suolo-sottosuolo e della falda idrica.

Il sito ex AGFA verrà riutilizzato al 40% da Ekolon e al 60% da Fluorseals: è necessario che il gruppo Polis (proprietario di entrambe le società) svolga un audit complessivo del sito ex AGFA, in collegamento con il Dipartimento ARPA di Brescia e con la Provincia di Brescia, allo scopo di verificare (eventuali) situazioni di inquinamento ed attuare la (eventuale) bonifica del sito stesso.

ARTICOLO - 5 MONITORAGGIO RISULTATI E IMPATTI ATTESI

1. Ai fini del monitoraggio EKOLON S.R.L. presenta per ciascuna delle fasi di rendicontazione i risultati e gli impatti attesi come definito nella tabella A, allegata e parte integrante del contratto con uno specifico esame sui seguenti parametri:
 - I. dimensioni del benessere e delle competitività;
 - II. investimenti fissi:
 - risorse umane dedicate alla ricerca;
 - ampliamento del mercato di riferimento potenziale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adatteranno gli atti e porranno in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, a porre in essere le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..
3. I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

1. EKOLON S.R.L. in attuazione del proprio progetto industriale monitora e valuta l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.
2. EKOLON S.R.L. predispone semestralmente una relazione analitico descrittiva di verifica e monitoraggio, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da inviare alla Direzione Generale Regionale Sviluppo Economico, all'attenzione del Responsabile dell'ApC, concernente:
 - a. lo stato di avanzamento industriale strutturale, finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento delle attività realizzate, corredato dalla relativa rendicontazione oltre che della scheda di controllo e monitoraggio di cui all'art. 5;
 - b. la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.
3. Sulla base delle relazioni periodiche presentate dai soggetti attuatori, il Responsabile degli ApC può proporre al nucleo di Valutazione eventuali rimodulazioni degli interventi, nell'ambito del quadro programmatico dell'accordo.
4. EKOLON S.R.L. svolge i seguenti compiti:
 - a. assicurare la completa realizzazione dell'intervento approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;
 - b. collaborare con il Responsabile degli ApC anche attraverso la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione degli impegni previsti dall'accordo.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Relativamente agli impegni degli enti pubblici sottoscrittori, oltre quanto specificatamente previsto dal presente Accordo per la Competitività, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90, gli enti pubblici sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
 - a. collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
 - b. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
 - c. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi.
2. I Soggetti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA SI IMPEGNA:

- a sottoscrivere il presente Accordo entro 45 giorni solari dalla data di approvazione della delibera di giunta previo invio degli allegati individuati come parte integrante del presente accordo;
- a concedere un cofinanziamento al progetto di ricerca denominato "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" pari euro 554.322,49 come meglio dettagliato nel piano finanziario allegato al presente accordo;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dall'accordo;
- ad attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione degli interventi occupazionali previsti nel presente accordo.

Relativamente agli impegni dei soggetti attuatori privati sottoscrittori, questi ultimi assumono gli specifici impegni di seguito indicati.

EKOLON S.R.L. SI IMPEGNA (PENA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA):

- al rispetto di tutte le condizioni previste nell'Avviso - approvato con il decreto 9875/2014 e s.m.i - e degli impegni formalizzati nel presente Accordo in particolare al mantenimento degli obblighi occupazionali (richiamati al punto b delle Premesse) per almeno 5 anni, anche qualora si realizzasse una modifica dell'assetto societario;
- a presentare l'aggiornamento del piano finanziario sulla base del contributo concesso pari ad euro 554.322,49;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata e ammessa a beneficio;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso di cui al decreto 9875/2014 e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso e richiamati dall'Accordo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- a conservare per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

EKOLON S.R.L. si impegna altresì a comunicare tramite posta certificata a Regione Lombardia nella persona del Responsabile del procedimento la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto denominato "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 9 -GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Sono previste a carico di EKOLON S.R.L. garanzie fidejussorie nel caso in cui la stessa richiede l'anticipazione di una prima tranche del contributo.
2. Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o Istituto di Credito per un importo pari all'anticipazione richiesta, deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'ApC e avvio del progetto.
3. La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30 (trenta).

ARTICOLO 10 - VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

1. EKOLON S.R.L. deve dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, impegnandosi alla conclusione di tutte le attività di Programma di R&S entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi.
2. Entro e non oltre il termine dei 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma precedente, EKOLON S.R.L. può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso.
3. La competenza a concedere la proroga per la realizzazione dell'intervento in caso di motivate e oggettive cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa proponente beneficiaria - non superiore complessivamente a mesi 6 - in base e con la modalità disciplinata nel punto 2 della scheda ricerca e innovazione allegato all'avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9875/ 2014, spetta al responsabile del procedimento previa informativa al nucleo di valutazione.
4. La competenza ad approvare modifiche dell'Accordo, per concorde volontà delle parti, spetta al Responsabile degli ApC - previa valutazione del responsabile del procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione - che la esercita verificandone la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ApC comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La modifica dell'Accordo stesso costituirà atto aggiuntivo del presente Accordo che sarà notificato a tutte le parti sottoscrittrici coinvolte.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

5. Fuori dal caso di cui al punto 4, non sono accolte proposte modificative del progetto "EKOLON AND RE-PROCESSED PTFE PROJECT" oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'Accordo, ed ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria e i soggetti del partenariato (ove presente).
2. Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli obblighi previsti all'art. 8 "Obblighi delle parti" dell'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
3. I controlli - a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti ambiti:
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotte in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
 - verifica degli obblighi di cui all'art. 5 e 8 del presente Accordo per la Competitività.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile all'impresa beneficiaria costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione dell'agevolazione finanziaria concessa, come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ACCORDO

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo per la Competitività:
 - a) la mancata realizzazione degli impegni vincolanti previsti dal cronoprogramma, salvo eventuali proroghe e/o modificazioni concesse e condivise in sede di Nucleo di valutazione;
 - b) la mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A del presente Accordo, accertata anche in sede di verifica e monitoraggio attraverso la compilazione della tabella di cui all'art.5.
2. Spetta al Responsabile degli Accordi per la Competitività accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza del presente accordo.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA

1. L'intervento finanziario può essere oggetto di decadenza, parziale o totale, formalizzata con decreto del responsabile del procedimento.

La decadenza è totale qualora:

 - non sia realizzato il progetto industriale;
 - nei casi di cui art. 13 comma 1 a) e b);
 - mancato rispetto del 70% degli impegni occupazionali assunti con la sottoscrizione del contratto e richiamati al punto b delle Premesse.

La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui agli artt. 3 comma 1 lett. A e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente.
2. La decadenza interviene altresì nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso con nota formale trasmessa al Responsabile del procedimento.
3. A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'art. 9.
4. In ogni caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revocche e sanzioni.

ARTICOLO 15 - REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

1. Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne comunicazione per posta certificata al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dell'Accordo e tramite questi a tutte le altre parti coinvolte interessate.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E VERIFICHE

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
2. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetto a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Responsabile degli Accordi per la Competitività anche seguito di ispezioni e controlli.

ARTICOLO 17 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. I Soggetti Beneficiari si impegnano a disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale.
2. I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci dai beneficiari per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il cofinanziamento di Regione Lombardia.

ARTICOLO 18- SOTTOSCRIZIONI, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) della LR n. 11/2014, lo schema del presente Accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con delibera di Giunta.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
3. Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.
4. La validità del presente Accordo permane sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.
5. La validità dell'Accordo è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi (Rif: art. 10).

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:

1. verbali comitato Accordo per la competitività;
2. progetto di ricerca;
3. Dgr approvazione Accordo per la Competitività;
4. piano industriale aggiornato ed eventuali decisioni del CDA attestanti le scelte strategiche;
5. accordi sindacali;
6. visura catastale attestante le aree interessate dal progetto;
7. cronoprogramma e piano finanziario;
8. dichiarazione di sintesi (aiuti illegali, imprese in difficoltà);
9. tabella con gli attuali livelli occupazionali;
10. tabella "A" di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, _____.

Il presente Accordo per la Competitività è sottoscritto in esemplari.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)
SOCIETÀ PROPONENTE BENEFICIARIA.....
.....

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

D.g.r. 9 maggio 2016 - n. X/5149

Aggiornamento dello schema di protocollo d'intesa tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche - Lombardia ed Emilia Romagna e Regione Lombardia «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa stato-regione per gli interventi di competenza dello stato di cui al d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che dall'entrata in vigore della legge nazionale urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la localizzazione delle opere dello stato e di quelle di interesse statale ha comportato l'accertamento della loro conformità con le previsioni dei Piani Regolatori generali dei comuni e dei regolamenti edilizi;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 616/77, tale funzione di localizzazione è stata affidata all'Intesa fra stato e regioni, estendendo la verifica di conformità anche agli strumenti di pianificazione territoriale di carattere sovracomunale e prevedendo che, nel caso di non conformità delle opere pubbliche da realizzarsi con le previsioni locali, l'Intesa stato/regione, previa assunzione del parere dell'Ente Locale interessato, fosse idonea a superare la predetta non conformità consentendo l'esecuzione dell'opera pubblica;

Vista la D.g.r. 1 dicembre 2000, n. 2464 «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello stato e di interesse statale» con la quale veniva approvato l'Allegato tecnico «Procedura di localizzazione delle opere dello Stato e di interesse statale in attuazione del disposto di cui all'art.3, comma 2, lett. g), della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1»;

Visto il protocollo d'intesa «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato - Regione per gli interventi di competenza dello stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n.383», sottoscritto in data 6 dicembre 2001 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia e da Regione Lombardia per il tramite del direttore generale al territorio e urbanistica, avente l'obiettivo di razionalizzare i procedimenti autorizzativi di opere di interesse statale realizzati secondo i dettami del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in una logica di semplificazione, prospettando una più efficace azione amministrativa ed una più chiara proposizione delle istanze da parte delle amministrazioni preposte;

Preso atto che il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia - Emilia Romagna e Regione Lombardia hanno da tempo instaurato un fattivo e fruttuoso rapporto di sinergia e di reciproca e costruttiva collaborazione;

Considerato che la l.r. 10 novembre 2015, n. 38 «Legge di semplificazione 2015 - ambiti economico, sociale e territoriale», agli artt. 7, 8 e 9 introduce ulteriori elementi di semplificazione nelle procedure d'Intesa ai sensi del d.p.r. 383/94;

Valutato pertanto opportuno aggiornare i contenuti e le disposizioni del citato protocollo d'intesa, che in particolare definisce i criteri operativi adottati dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia - Emilia Romagna e dalla Regione Lombardia nello svolgimento dei procedimenti di Intesa Stato - Regione, alla luce della legislazione regionale nel frattempo intervenuta;

Sentito provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia-Emilia Romagna;

Visto il P.R.S. della X Legislatura, approvato con d.c.r. n.78 del 9 Luglio 2013 che individua, per l'area territoriale, il RA 280 «Implementazione di un modello di governo del territorio fortemente integrato (urbanistica, ambiente, paesaggio) anche attraverso la revisione della l.r. 12/2005»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dello schema di protocollo d'intesa «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa stato - regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», alla luce delle nuove disposizioni contenute nella l.r.38/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare la sottoscrizione dell'aggiornamento del protocollo d'intesa di cui al punto 1. al direttore della direzione generale territorio, urbanistica e difesa del suolo;

3. di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente atto e degli atti conseguenti come previsto dall'art.

23 d.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE
LOMBARDIA – EMILIA
ROMAGNA

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO, URBANISTICA E
DIFESA DEL SUOLO

PROTOCOLLO D'INTESA

**Criteria di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa
Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al D.P.R. 18
aprile 1994, n. 383.**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per il tramite del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna,

la Regione Lombardia
per il tramite del Direttore Generale al Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

Premesso

che nell'ambito delle rispettive iniziative di coordinamento promosse dall'Amministrazione dello Stato e dalla Regione Lombardia è stato individuato l'obiettivo di razionalizzare i procedimenti autorizzativi di opere d'interesse statale realizzati secondo i dettami del D.P.R. 18.04.1994 n.383, anche considerando le sopravvenute modifiche apportate alla data odierna, e in particolare la l.r. 10 novembre 2015, n.38 – Legge di semplificazione 2015.

Premesso

che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna e la Regione Lombardia, avendo già da tempo instaurato un fattivo e fruttuoso rapporto di sinergia e di reciproca costruttiva collaborazione, hanno inteso proporre l'adozione del documento allegato al presente atto, al fine di attendere l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione voluto, e come sopra esposto;

Visto

il suddetto documento, che raccordando i diversi ambiti legislativi che disciplinano o che influiscono sullo sviluppo e sull'esito dei procedimenti di cui trattasi, propone una organica razionalizzazione degli adempimenti connessi nel rispetto delle leggi vigenti, prospettando una più efficace azione amministrativa ed una più chiara proposizione delle istanze da parte delle amministrazioni preposte.

Si conviene

- Di dare attuazione ai "Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383" di cui all'allegato documento approvato con d.g.r. ____ n. _/____, secondo gli impegni indicati, esercitando nel contempo una adeguata informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni assoggettate interessate dai procedimenti in oggetto.

- Di rendere notizia dell'iniziativa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministro degli Affari Regionali, per il necessario coordinamento a livello nazionale.

Milano, _____

Il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna

Il Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

**Criteria di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti
di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello
Stato, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.**

Premessa

Alla luce delle normative che incidono sui procedimenti di intesa Stato-Regione ex D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e tenuto conto del carattere dei procedimenti conseguenti, volti a garantire sostanziale sinergia e bidirezionalità di istruttoria e di informazione a garanzia e tutela dei rispettivi ruoli istituzionali assunti dalla parte “Stato” e dalla parte “Regione”, il presente Protocollo definisce i criteri operativi che Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna e Regione Lombardia adottano nello svolgimento dei procedimenti di intesa sopra indicati. Le amministrazioni statali e gli altri soggetti richiedenti l’attivazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione sono pertanto tenute all’osservanza dei criteri individuati in forza del presente documento, che risulta conforme alle espresse indicazioni di legge, nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/2464 del 1° dicembre 2000, recante “Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di interesse statale”, all’uopo adottata anche in virtù dei poteri e delle funzioni conferite alla stessa Regione per effetto delle disposizioni della Legge 15 marzo 1998, n. 59 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come attuate dalla Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”.

Restano salve le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Amministrazione dei Trasporti - in relazione ai procedimenti di opere ferroviarie previsti dalle leggi vigenti, nonché della Direzione Generale del Coordinamento Territoriale del suddetto Dicastero, per quanto riguardante le opere di valenza interregionali ricadenti in parte nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Riferimenti normativi

I fondamenti giuridici del procedimento di intesa Stato-Regione discendono dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che manteneva in capo allo Stato la competenza in ordine all'approvazione di opere di proprio interesse, ovvero di quelle ricadenti in aree del demanio. Approvazione, quest'ultima, che sostituiva l'istituto della "concessione" di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché ogni altra forma di autorizzazione edilizia. Tale fattispecie, tuttavia, non escludeva che dovessero essere acquisite tutte le altre prescritte autorizzazioni previste da normative statali o regionali di settore.

Con l'emanazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e delle successive Leggi 15 maggio 1997, n. 127 dapprima, e 24 novembre 2000, n. 340 in seguito, l'istituto dell'intesa "ex art. 81" è stato sostanzialmente innovato con l'introduzione dei due seguenti principi procedurali:

1 – Accertamento di conformità urbanistica (art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383), che nel caso di favorevole esito in rapporto al piano ed alle norme urbanistiche comunali vigenti, ed in rapporto agli strumenti di pianificazione provinciale o della Regione, consente la formalizzazione dell'intesa stessa, con conseguente approvazione del progetto.

2 – Ricorso obbligatorio alla Conferenza di Servizi (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383), che nel caso di localizzazione di opere difformi dalle indicazioni e dalle previsioni degli strumenti urbanistici, si prefigge di acquisire ogni intesa, assenso ed espressione da parte degli Enti Locali territorialmente competenti, nonché di tutti gli altri soggetti portatori di interessi pubblici, direttamente coinvolti nel procedimento.

Lo svolgimento della Conferenza di Servizi, tuttavia, è per questa particolare fattispecie da considerarsi disciplinata da un combinato disposto di norme:

a) da una parte il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che nella sua attuale formulazione prevede il perseguimento dell'intesa a consenso unanime della decisione in tal senso adottata (art. 3, comma 4), ovvero l'attivazione delle procedure surrogatorie, rimanendo in vigore unicamente il comma 4) dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dall'altra parte, per quanto attinente alla costituzione, al funzionamento e all'andamento dei lavori della stessa Conferenza di Servizi, si intendono applicabili le disposizioni di cui alle varie riformulazioni dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che intendendo conferire a siffatto istituto giuridico valore di forte strumento di semplificazione amministrativa, ha inequivocabilmente inteso garantire il principio di estensione generalizzata a qualsiasi procedimento vertente alla contestuale acquisizione e valutazione di una pluralità di interessi pubblici rappresentati nel medesimo.

L'esito favorevole della Conferenza di Servizi nelle diverse fattispecie previste, autorizza quindi la localizzazione dell'opera anche in difformità alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle loro norme di attuazione, ed agli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Infine con l'approvazione della l.r. n. 38 del 10 novembre 2015 – Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale si introducono una serie di dispositivi che semplificano il procedimento dell'Intesa.

L'art.7 (Semplificazione della procedure di Intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici) prevede che in caso di opere previste dagli strumenti urbanistici, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune costituisca manifestazione regionale di favorevole volontà d'intesa ai sensi del DPR 383/94.

L'art. 8 (Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione) al comma 1 dispone che per i progetti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione, che richiedono l'Intesa di cui al d.p.r.383/94, la Regione si avvalga ai fini della manifestazione di volontà regionale sull'Intesa di cui al medesimo decreto, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Al comma 2, dell'art.8, la stessa l.r. 38/2015 dispone che per i progetti di opere ferroviarie di cui all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n.210 (Istituzione dell'Ente Ferroviario dello Stato), la Regione si avvalga, per la verifica di conformità di cui all'art.25, secondo comma, della medesima legge, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'art. 9 ha modificato la l.r. 5/2010, norme in materia di VIA, introducendo i seguenti commi dopo il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 5/2010:

“1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n.383 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) il parere di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull'Intesa di cui al medesimo decreto.”;

1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'art.25 della legge 17 maggio 1985, n.210 (istituzione dell'ente Ferrovia dello Stato), il parere di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all'art.25, secondo comma della medesima legge.”

Si richiama quanto già stabilito dal Ministero dei lavori Pubblici con la Circolare 9 aprile 1990, n. 363 relativamente al regime semplificato da seguire per particolari categorie d'interventi che non incidono sull'assetto del territorio nazionale. In tale ipotesi si riconosce alle Amministrazioni statali una funzione di autoregolamentazione nell'accertamento di conformità delle opere di rispettiva pertinenza, sottraendo le stesse, nel caso, all'obbligo dell'ordinario procedimento di intesa previsto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

Rimane comunque l'obbligo dell'esercizio, da parte del Sindaco del Comune in cui si effettua l'intervento, dell'attività di vigilanza e di controllo urbanistico ed edilizio, prescritta dall'art. 28 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e da parte della Regione dei compiti di coordinamento ed indirizzo, nonché di adozione di ogni eventuale provvedimento surrogatorio.

Opere non assoggettate ai procedimenti di intesa Stato-Regione

In linea generale, non sono assoggettati alla procedura ordinaria di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quelli riconducibili alla c.d. attività edilizia libera, per i quali trova applicazione la disciplina dettata dallo stesso d.P.R.

Procedimento di intesa Stato-Regione

Nel normale procedimento di intesa Stato-Regione di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, al quale sono assoggettate tutte le opere non ricadenti nelle tipologie individuate come non soggette allo stesso, le Amministrazioni statali o gli altri soggetti abilitati, secondo le disposizioni ed i termini di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentano istanza di attivazione del procedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna, o, nel caso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le opere di valenza interregionale, o per quelle espressamente escluse dall'ambito di competenza locale dell'Istituto periferico del predetto Dicastero.

Andranno inoltre applicate al procedimento tutte le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. VII/2464 di data 1° dicembre 2000, e da intendersi come paritetiche rispetto all'enunciato normativo della legge dello Stato, in quanto discendenti da precise attuazioni in tal senso, ed adeguatamente concordate a livello funzionale ed organizzativo con le rispettive strutture del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna all'uopo competenti.

Le istanze suddette, corredate dagli elaborati richiesti, dopo una prima formale verifica di completezza degli atti vengono trasmesse, per parte del Provveditorato o del Ministero, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, ai fini dell'attivazione congiunta del procedimento di intesa Stato-Regione, tenuto conto delle disposizioni intervenute con l'approvazione della l.r. 38/2015.

Il Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna o il Ministero, inoltre, al fine di un più snello e rapido sviluppo del procedimento, trasmette copia completa delle istanze anche ai Comuni interessati, affinché gli stessi possano rendere la dichiarazione di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 7 della l.r. 38/15 in sede di prima convocazione della Conferenza dei Servizi, nonché il parere di competenza, che dovrà obbligatoriamente acquisire la veste di provvedimento deliberativo adottato dal Consiglio Comunale.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" dovrà obbligatoriamente risultare nell'Elenco degli Enti coinvolti nel procedimento anche il competente organismo di gestione del Parco o del Monumento naturale di interesse locale, al fine di acquisire il nulla osta nel rispetto dei principi di salvaguardia esistenti

In particolare, le competenze rispettivamente attribuite alla parte "Stato" e alla parte "Regione" nell'ambito dell'attivazione e dell'espletamento del procedimento di intesa, tenuto conto delle disposizioni intervenute con l'entrata in vigore della l.r. 38/2015 sono riassunte come segue:

Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna

1. Ricezione in prima istanza delle richieste di attivazione del procedimento, il relativo controllo formale degli atti nel rispetto delle modalità concertate nel presente atto, nonché la trasmissione alle altre amministrazioni interessate di copia completa della documentazione allegata;

2. Verifica del rispetto in ordine all'obbligo di inserimento, tra le somme a disposizione indicate nel quadro economico dei progetti sottoposti a valutazione, delle previsioni di spesa relative alle Conferenze di Servizi espletate dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna, (ovvero dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nell'ambito delle rispettive competenze disciplinate dalla normativa vigente;

3. Presidenza e convocazione della Conferenza di Servizi prevista dal combinato disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

4. Formalizzazione conclusiva del procedimento di intesa Stato-Regione, mediante adozione di Decreto a firma del Provveditore che acclara il conseguimento della stessa, e formalmente autorizza

l'esecuzione delle opere;

5. Eventuale segnalazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di eventuali abusi ed omissioni, accertate ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Regione Lombardia

1 Nel caso di conformità agli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal comune costituisce manifestazione regionale di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.p.r. 383/94

2 Verifica preventiva circa l'inserimento dell'opera nel programma annuale presentato dal soggetto proponente, e sua coerenza con gli strumenti di programmazione regionale (punto d) dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/2464 di data 1° dicembre 2000);

3 Verifica, per il tramite delle strutture competenti, della conformità degli interventi in rapporto agli atti di programmazione e pianificazione regionale;

4 Verifica preventiva circa l'obbligo di assoggettare il progetto a V.I.A. di competenza statale o regionale secondo i disposti del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. Al riguardo, si ribadisce che nel caso il progetto è assoggettato a V.I.A./verifica di assoggettabilità di competenza regionale, prima di poter dare conclusione al procedimento di intesa, come prevede l'art. 8 della l.r.38/15, dovrà risultare favorevolmente concluso il procedimento di V.I.A. o determinata la non assoggettabilità alla V.I.A.;

5 Nel caso di progetti di opere soggetti a VIA o a verifica di VIA di competenza regionale, la Regione, ai fini della manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto, si avvale della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.

6 Nel caso di progetti di opere soggetti a VIA o a verifica di VIA di competenza statale, il parere regionale di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 5/2010 costituisce manifestazione della volontà regionale sull'intesa.

7 Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n.210 (Istituzione dell'Ente Ferroviario dello Stato), la Regione si avvale per la verifica di conformità di cui all'art. 25, secondo comma, della medesima legge, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.

8 Nel caso di variazione agli strumenti urbanistici vigenti, e di non assoggettabilità a procedimento di VIA/Verifica di assoggettabilità, la regione valuta lo studio interdisciplinare sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e del suo inserimento nel territorio;

Standard indicativo individuato per la conclusione del procedimento di intesa

Lo standard indicativo che viene individuato per la conclusione del procedimento di intesa Stato-Regione è pari a 60 giorni complessivi dalla data di ricezione, da parte del soggetto proponente, della comunicazione di avvio del procedimento.

Nei casi in cui sia necessaria la procedura di VIA, pur garantendo il necessario parallelismo tra le procedure, tale standard indicativo potrà variare in ragione della complessità dell'istruttoria ambientale, nel rispetto della relativa normativa di settore.

Il numero di giorni stabilito viene indicativamente così ripartito, con decorrenza dalla data di effettiva comunicazione dell'avvio del procedimento:

- 5 giorni per il controllo delle istanze di attivazione del procedimento e di controllo formale della documentazione da parte del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna. In caso di difformità della documentazione presentata dal soggetto proponente rispetto alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. VII/2464 del 1° dicembre 2000, il termine indicato verrà sospeso con motivata richiesta di integrazioni per il numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione della succitata comunicazione, e quella di materiale ricezione degli elaborati integrativi;
- 20 giorni per le verifiche di competenza della Regione Lombardia, come individuate nel presente documento, ferma restando la facoltà per la stessa di interrompere i termini del procedimento qualora si rendessero necessari tempi istruttori supplementari in relazione all'emergere di particolari ed eccezionali fattispecie;
- 35 giorni per il materiale espletamento della Conferenza di Servizi.

Si precisa che, in caso di positivo completamento delle fasi istruttorie e di concertazione entro un termine minore, tale indicazione di standard è da intendersi a mero titolo orientativo, potendosi anticipare conseguentemente la chiusura della Conferenza di Servizi stessa ai fini del perseguimento dell'intesa.

Nel caso di opere soggette a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale è necessario che il Proponente, contestualmente al deposito dell'istanza di VIA/Verifica, da attivarsi secondo i disposti della l.r. 5/2010 e del R.R.5/2011, formuli al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna la richiesta di attivazione della Conferenza di Servizi prevista dal combinato disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come risultante modificato con Legge 23 novembre 2000, n. 340, specificando la contestualità delle varie istanze attivate

Sarà cura dell' Autorità regionale competente alla VIA/Verifica confrontarsi con le Autorità competenti all'intesa per garantire il necessario coordinamento tra la conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 4, comma 3 della l.r. 5/2010 e la Conferenza di Servizi prevista per il procedimento di intesa Stato-Regione

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 12 maggio 2016 - n. 4204

OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - Campagna 2016-2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E
FEAGA
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Visti:

- il regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo ed ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il regolamento UE n. 752/2013 del 31 luglio 2013 che modifica il Regolamento CE n. 555/2008 del 27 giugno 2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;
- il regolamento delegato UE n. 612/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
- il regolamento delegato UE n. 614/2014 della Commissione, dell'06 giugno 2014, che modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 relativo a Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Richiamati:

- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2014/2018 inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013 (prot. 1834) e le successive informazioni integrative richieste dalla commissione UE e fornite dal MIPAAF alla medesima commissione in data 22 maggio 2013 (prot.3576);
- il decreto del ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali (di seguito indicato come Ministero) n. 15938 del 20 dicembre 2013 con il quale, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018
- il decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del regolamento CE n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- la circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 - Vitivinicolo: istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;
- la d.g.r. 29 aprile 2016 n X / 5099 avente per oggetto : Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli;
- la d.g.r. 09 maggio 2016 - n. X / 5139 avente per oggetto: Regolamento (UE) 1308/2013, art. 46 misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti modifiche e integrazioni alla d.g.r. n X/1072 del 12 dicembre 2013 «applicazione in regione Lombardia della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti» per le campagne dal 2013/2014 al 2017/2018 prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.» Campagna 2016/2017;

Richiamati inoltre:

- il regolamento delegato UE 2015/560 della Commissione del 15-dicembre 2014 che integra il regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il regolamento di esecuzione UE 2015/561 della Commissione del 7-aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Considerato che:

- è necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2016/17 ;
- è necessario predisporre un Manuale Delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per fornire ai produttori ed ai CAA le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande e delle relative tempistiche;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell' Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell' Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell' Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n. 907/2014»;

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura PRRV, per la campagna 2016/17 a partire dal 16 maggio 2016 e fino al **20 giugno 2016**;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

2. di approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'OCM Vitivinicolo della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web : <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Federico Giovanazzi

— • —

Reg. UE n. 1308/2013
**RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE
DEI VIGNETI**

Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni
Campagna 2016-2017

INTRODUZIONE**1. AMBITO DI APPLICAZIONE****2. SOGGETTI BENEFICIARI****3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

3.1 *Condizioni di ammissibilità della spesa*

4. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

4.1 *Requisiti di accesso*

4.2 *Priorità*

5. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

5.1 *Superficie non ammissibile*

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 *Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL/SISCO)*

6.2 *Avvio del procedimento*

6.2.1. *Modifiche e Varianti*

6.3 *Controllo di ricevibilità*

6.3.1 *Controllo informatico*

6.3.2 *Controllo cartaceo*

6.4 *Impegni del beneficiario*

6.4.1 *Comunicazioni relative agli anticipi*

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

7.1 *Istruttoria tecnico/amministrativa*

7.2 *Comunicazione esito dell'istruttoria*

7.3 *Approvazione graduatoria*

8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI**9. LIQUIDAZIONE DELL'AUTO**

9.1 *Modalità di calcolo dell'aiuto*

9.2 *Modalità di liquidazione*

9.2.1 *Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata*

9.2.2 *Liquidazione dell'aiuto a saldo*

9.3 *Elenchi di liquidazione*

9.4 *Liquidazione dell'aiuto*

10. CONTROLLI DELLE SUPERFICIE VITATE

10.1 *Controlli tecnico-amministrativi*

10.2 *Controlli in loco*

10.2.1 *Controlli prima dell'estirpazione*

10.2.2 *Controlli in loco intermedi*

10.2.3 *Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati*

10.2.4 *Verbali di controllo in loco (collaudo)*

10.2.5 *Controlli ex post*

11. PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO**12. CONDIZIONALITÀ****13. RECESSO DAGLI IMPEGNI****14. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE**

14.1 *Fasi della misurazione della particella in generale*

14.2 *Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici*

15. DOSSIER DI DOMANDA**16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE****17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE****18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO 32****19. RICORSI**

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

19.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

19.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allegato A: IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ

MODULISTICA

Modello I

Modello II

Modello III

Modello IV

Modello V

Modello VI

INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti la concessione degli aiuti nell'ambito dell'OCM vitivinicolo, così come previsto dalla riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo), ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del Regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 555/08.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno europeo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta- DOP e delle Indicazioni Geografiche Tipiche - IGT del territorio della Lombardia.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti finanziari previsti per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti sono concessi ai produttori che conducono una superficie vitata in Lombardia, regolarmente registrata nello Schedario vitivinicolo regionale attraverso il Sistema Informativo dell'Agricoltura della Regione Lombardia, che presentano una domanda di aiuto nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale.

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 5139/2016.

Alla data della presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di superficie vitata oppure detenere diritti - autorizzazioni di reimpianto e superfici idonee all'impianto, inoltre devono avere aperto un fascicolo aziendale su SISCO.

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, è necessario allegare alla domanda l'assenso della proprietà.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per le seguenti tipologie di Azioni:

A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.

L'attività si attua tramite le seguenti azioni:

- A.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda
- A.2 reimpianto con diritto/autorizzazione
- A.3 sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4000
- B.** ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite. L'attività si attua tramite le seguenti azioni:
 - B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda
 - B.2 reimpianto con diritto/ autorizzazione
 - B.3 sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4000
- C.** Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc., esclusa l'ordinaria manutenzione:
 - C1.1 modifica delle strutture di sostegno della vite
 - C1.2 incremento della densità di impianto di almeno il 20%
 - C1.3 azione combinata di incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle strutture di sostegno
 - C.2 messa in opera, costruzione o distruzione di terrazzamenti sostenuti da muretti in sasso (azione combinata con altre azioni dei gruppi A - B - C1)

Le azioni C.1.1 - C.1.2 - C.1.3.- C.2 sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

L'azione C.2 è autorizzata esclusivamente se eseguita sulla stessa superficie in cui si realizza una azione di tipo A. riconversione varie-

tale, B. ristrutturazione, o un'altra azione del gruppo C.1 Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Nell'ambito di una azione combinata di una azione di tipo A-B-C con una azione C2 l'importo rendicontabile, riconducibile alla messa in opera di muretti in sasso non può superare il 25% del totale della spesa ammessa.

Il contributo concesso per le diverse tipologie di azioni (codificate nell'Allegato C al presente Manuale) è stabilito con atto della Direzione Generale Agricoltura.

3.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile (data di chiusura della domanda a sistema).

Sono ammessi solo impianti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IGP o DOP.

4. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

4.1 Requisiti di accesso

Per accedere al regime di aiuti, il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- i vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario delle superfici vitate presente nei Sistemi Informativi Regionale e Nazionale;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti. Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa la procedura di regolarizzazione, non possono essere oggetto di intervento;
- la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell'intervento è stabilita in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, e in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.

Infine per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%, la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari.

4.2 Priorità

Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di sostegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria provinciale redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni beneficiario secondo quanto stabilito dal PRRV regionale (DGR 5139/2016).

A parità di punteggio in graduatoria viene data priorità ad aziende con conduttore (titolare / rappresentante legale) più giovane.

In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del titolare/legale rappresentante più giovane.

5. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella presente nel fascicolo aziendale del produttore che non presenta anomalie nello schedario viticolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata:

" la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari".

Pertanto la superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dello schedario regionale potrà subire una decurtazione in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata.

Di conseguenza il beneficiario dovrà indicare in domanda la superficie che effettivamente può beneficiare del premio (superficie eleggibile).

Detta superficie, per ogni particella, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nello schedario viticolo regionale; nel caso di reimpianti (az.A.2-B.2-C.2.2 e C.2-5) la superficie eleggibile potrà essere inferiore od al massimo uguale alla SAU.

L'autorizzazione emessa in seguito all'estirpazione (az.A.1-B.1-C.2.1 e C.2.4), generata da una domanda di variazione del potenziale (Estirpo/Reimpianto da PRRV), deve essere inserita nel fascicolo di domanda, deve essere esercitata con il reimpianto previsto dalla misura entro le due campagne successive. Nel caso di esecuzione parziale delle opere l'autorizzazione di impianto residua non viene convertita in autorizzazione di impianto con durata triennale e viene perduta.

Nel caso di rinuncia totale ai benefici del piano è possibile, su richiesta del conduttore, la trasformazione dell'autorizzazione rilasciata nell'ambito del piano in una autorizzazione da estirpo/reimpianto aziendale.

In domanda il beneficiario deve indicare la superficie eleggibile che andrà complessivamente a reimpiantare.

Al momento del reimpianto il produttore è tenuto a reimpiantare una superficie pari a quella ammessa all'aiuto. L'autorizzazione deve essere usata per intero; è ammesso l'utilizzo parziale qualora la parte residua venga adoperata per le capezzagne.

Tale superficie sarà quella utile per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo; in ogni caso la superficie ammessa all'aiuto, sommata alla superficie delle capezzagne, deve essere coerente con la definizione di superficie vitata definita dal manuale OPR di aggiornamento dello schedario viticolo.

Invece nel caso delle Azioni di reimpianto (A.2-B.2-C.2.2 e C.2.5), il beneficiario al momento della domanda può:

- richiedere una superficie che corrisponda alla superficie ammessa e utilizzare la rimanente parte dell'autorizzazione per le capezzagne; la totalità della superficie è il dato che sarà utilizzato per l'aggiornamento dello schedario;

oppure

- richiedere una superficie netta, corrispondente alla totalità della superficie ammessa all'aiuto che intende impiantare; in questo caso l'autorizzazione viene comunque esaurita integralmente (superficie dell'autorizzazione= superficie ammessa all'aiuto senza capezzagne) e vi sarà coincidenza tra superficie eleggibile e superficie iscritta nello schedario. Tale opzione è consentita nel caso reale in cui non ci sono capezzagne attorno all'impianto (per es. vigneti contigui, presenza di tare o incolti, strade);

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

oppure

- richiedere una superficie corrispondente ad una parte dell'autorizzazione o (ad es. superficie richiesta netta ha 1.00.00, superficie totale autorizzazione ha 2.00.00); in fase di realizzazione dell'impianto e comunicazione a SIARL, a seconda dell'impianto effettivamente realizzato, sarà generata la relativa autorizzazione residua.

5.1 Superficie non ammissibile

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n° 555/2008 che recita " *per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*";
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti a pergola;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- f) agli interventi finalizzati al sovrinnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro, le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP/IGP.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

6.1 Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL/SISCO)

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche agricole e agro-industriali hanno accesso al SIARL e al SISCO, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la **Carta regionale dei Servizi (CRS)** di Regione Lombardia. Per coloro che non sono residenti in Lombardia o che non hanno diritto alla CRS, l'identificazione può essere effettuata anche con una qualsiasi carta **CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraverso il sistema di identificazione. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

In particolare, nel fascicolo/asset aziendale è riportato l'identificativo del funzionario che ha effettuato l'ultimo aggiornamento (a seguito della chiusura di un procedimento) o l'archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l'operazione.

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo/asset aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati, solo se preventivamente registrati.

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai soggetti abilitati all'accesso al sistema, con uno specifico profilo utente, come i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o gli studi tecnici di liberi professionisti. I soggetti delegati possono accedere ai fascicoli/asset aziendali ed ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno loro attribuito una delega.

6.2 Avvio del procedimento

Le domande possono essere presentate fino al 20 giugno 2016 per via telematica tramite il sistema informativo SIARL e sono considerate ricevibili al fine dell'ammissione al regime di aiuti in assenza di anomalie a sistema (non è consentito procedere ad aggiornamenti del fascicolo aziendale nel corso dell'ultimo giorno di presentazione delle domande di contributo).

In ogni caso, al fine di permettere la correzione di eventuali anomalie presenti a SIARL le domande dovranno essere aperte, dal beneficiario o da un suo delegato, a SIARL entro i due giorni lavorativi precedenti la data ultima di scadenza per la presentazione delle domande e chiuse entro il termine stabilito.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con l'avvio del procedimento deve essere comunicato il responsabile del procedimento e il funzionario incaricato allo svolgimento delle fasi istruttorie. Tale informazione può essere effettuata contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

La copia cartacea della domanda debitamente firmata dal richiedente e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata all'UTR di competenza e alla provincia di Sondrio entro 7 giorni consecutivi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il richiedente, pena la non ammissibilità della domanda presentata, deve allegare:

fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- diritto o autorizzazione che si utilizzeranno per l'impianto nel caso in cui il conduttore utilizzi un diritto o una autorizzazione in portafoglio (Azione A.2-B.2-C.2.2- C.2.5)
- autocertificazione nel caso di richiesta di punteggio per "giovani agricoltori" (Modello IV);
- consenso della proprietà allo svolgimento delle attività (Modello III); oppure, nel caso in cui l'assenso sia implicito, copia del contratto di affitto;
- all'atto della presentazione della domanda il conduttore deve dichiarare se intende richiedere il contributo a collaudo oppure

il contributo in forma anticipata;

Alla presentazione della domanda di aiuto deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da PRRV. Tale domanda deve essere presentata a SIARL unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale. Le domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma di ristrutturazione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell'emissione della relativa autorizzazione che dovrà essere utilizzata interamente al momento del reimpianto (Azione A.1-B.1-C.2.1-C.2.4)

La comunicazione di impianto è da ritenersi definitiva, non sarà quindi più consentito un aumento di superficie successivamente all'istruttoria della domanda.

Eventuali modifiche e aggiornamenti del fascicolo aziendale connesse alla domanda verranno eseguite a titolo gratuito tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale stesso.

6.2.1. Modifiche e Varianti

Eventuali domande di modifica alla domanda iniziale possono essere presentate entro il 05 luglio 2016. In ogni caso le variazioni effettuate successivamente al 20 giugno non possono riguardare l'aumento della superficie richiesta rispetto alla domanda iniziale.

Dopo il 05 luglio 2016, qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una domanda di variante tramite apposita procedura SIARL.

Le domande di variante debitamente motivate possono essere presentate fino al 1 giugno 2017 e comunque prima della predisposizione degli elenchi di liquidazione

La domanda di variante non può mai comportare aumenti di superficie oggetto della PRRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di variante deve essere trasmesso all'Ente istruttore competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIARL, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di variante, in caso contrario la variante non sarà accettata.

La presentazione di una domanda di variante comporta a carico dell'UTR competente e della Provincia di Sondrio per l'istruttoria l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima.

6.3 Controllo di ricevibilità

6.3.1 Controllo informatico

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali supero catastale, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- eventuale presenza del diritto/autorizzazione di reimpianto sul fascicolo aziendale (nel caso di azioni che prevedono il "reimpianto con diritti - autorizzazioni").

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nello schedario viticolo regionale, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'Aggiornamento d'ufficio del Fascicolo Aziendale e dello schedario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento della procedure e dei controlli per l'aggiornamento e la gestione dello schedario vitivinicolo regionale.

6.3.2 Controllo cartaceo

L'UTR competente e la provincia di Sondrio accertano la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita check list di controllo presente nella procedura SIARL.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, l'UTR provinciale competente o la provincia di Sondrio, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni utili alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda. Tali correzioni o integrazioni devono pervenire all'UTR e alla provincia di Sondrio entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

6.4 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna :

- a. ad attuare tutte le Azioni oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
- b. a realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole stabilite nelle disposizioni attuative, regionali e le relative disposizioni amministrative e negli eventuali bandi delle Comunità montane;
- c. a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d. a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 555/08;
- e. a mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 campagne successive a quella in cui sono stati effettuati i lavori;
- f. a conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni;
- g. a concludere le Azioni oggetto di aiuto entro la seconda campagna successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto;
- h. a effettuare le operazioni previste sulle particelle indicate in domanda;
- i. a rispettare gli impegni di condizionalità dell'azienda per i tre anni successivi al pagamento dell'aiuto;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

- j. a richiedere il nulla osta all'estirpazione al CAA delegato attraverso una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da PRRV e ad estirpare ed impiantare (nel caso di reimpianto con autorizzazione) secondo le tempistiche stabilite dalla normativa regionale;
- k. a comunicare tempestivamente all' UTR competente o alla provincia di Sondrio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente (art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000).

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario di cui ai punti da a) a h) comporta la decadenza totale dell'aiuto.

6.4.1 Comunicazioni relative agli anticipi

I beneficiari che percepiscono l'aiuto in forma anticipata (ai sensi dell'art. 37 ter - Reg. UE n. 752/2013) sono tenuti a fornire annualmente, entro il 15-novembre di ogni anno l'informazione relativa alla rendicontazione parziale delle spese sostenute a partire dalla campagna successiva a quella di riferimento, utilizzando l'apposito applicativo contenuto nel Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL).

Tali informazioni riguardano:

- a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ogni anno;
- b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

UTR competenti per territorio e la Provincia di Sondrio sono tenuti a raccogliere le informazioni ricevute tramite un apposita funzionalità di scarico dati presente sul SIARL.

Al beneficiario dell'anticipo che non rispetti l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, è applicata una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo percepito (decreto n° 9743 del 21/10/2014).

A chiusura dei lavori il beneficiario è tenuto ad utilizzare l'apposito applicativo per inserire l'ammontare degli importi utilizzati e che verranno esplicitati nella tabella di rendicontazione di cui all'allegato Modello V al presente Manuale.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

7.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dall' UTR competente per territorio o dalla provincia di Sondrio secondo quanto indicato nel presente Manuale (capitolo 10); al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

7.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte del MIPAAF, la DGA definisce il contributo/ha ed il riparto finanziario provinciale.

L'UTR e la provincia di Sondrio comunicano l'esito dell'istruttoria al richiedente, il quale entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'istruttoria, può presentare agli UTR competenti per territorio e alla provincia di Sondrio memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo possibilità di ricorso previste dalla legge.

Gli UTR e la provincia di Sondrio hanno 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

7.3 Approvazione graduatoria

Gli UTR e la Provincia di Sondrio provvedono alla definizione della graduatoria delle domande ammettendo a finanziamento i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DGA.

Gli UTR e la Provincia di Sondrio informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:

1. rinunce;
2. impossibilità di utilizzare l'intero budget assegnato per insufficienza di domande;
3. impossibilità di finanziare per intero l'ultima domanda utile in graduatoria.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto delle graduatorie approvate, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione agli UTR competenti per territorio e alla Provincia di Sondrio.

Gli UTR competenti per territorio e la provincia di Sondrio comunicano ai richiedenti, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) o l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Contestualmente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, gli UTR e la provincia di Sondrio richiedono:

1. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto in forma anticipata:
 - la garanzia fideiussoria pari al 120% dell'aiuto concesso (Modello 2);
 - l'autodichiarazione attestante l'inizio lavori;
2. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto a saldo:
 - la comunicazione della conclusione delle opere;
 - documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture in originale accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
 - una auto-dichiarazione attestante che il richiedente non abbia percepito alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le azioni richieste nella domanda di aiuto;
 - la certificazione antimafia nel caso in cui il contributo concesso sia superiore a € 150.000,00.

I beneficiari sono tenuti a fornire all'UTR competente o alla provincia di Sondrio entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda la documentazione richiesta, pena l'esclusione dal finanziamento.

8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Nel caso di richiesta di finanziamento anticipato le azioni finanziate per una campagna devono essere concluse entro la seconda campagna successiva a quella di riferimento (ovvero, per la campagna 2016 /2017 i lavori devono essere terminati entro il 31 luglio 2019 mentre nel caso di finanziamento a collaudo tutte le azioni previste devono essere concluse entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda (ovvero, per la campagna 2016/2017 i lavori devono essere terminati entro il 03 giugno 2017).

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni e deve essere comprovato tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e dall'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

Tenuto conto che l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo all'UTR competente per territorio o alla provincia di Sondrio presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo" allegando un prospetto riepilogativo delle opere realizzate, la documentazione fiscale (regolarmente quietanzata) giustificativa delle spese sostenute, e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia sono utilizzate per la verifica che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute. Per ciò che riguarda le operazioni eseguite "in proprio", qualora non espressamente escluse, ovvero nei limiti stabiliti dalla delibera regionale, l'azienda deve allegare apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati (Modello V).

I costi relativi ai lavori eseguiti non possono superare quelli previsti dalla normativa regionale di adozione del Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti.

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, previa autorizzazione di OPR, nei seguenti casi:

- le superfici interessate siano comprese in zone che hanno subito una calamità naturale o eventi assimilabili riconosciuti dalle autorità competenti;
- l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante attesti problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscano la realizzazione delle misure previste.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta:

- per le domande con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite PEC spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione.

9. LIQUIDAZIONE DELL'AUTO

L'aiuto è concesso su base forfettaria e comprende:

- il mancato reddito, qualora previsto;
- i lavori agronomici effettuati direttamente dal beneficiario (il quale allega apposita autocertificazione in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati);
- gli importi giustificati con fattura.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale), oppure con carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti.

Per quanto riguarda le fatture si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità (non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data);
- devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse.

In ogni caso devono essere presenti al momento del controllo le fatture di acquisto delle barbatelle¹, munite del passaporto delle piante che attestino l'utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale di propagazione standard (solo per le varietà per le quali non è possibile reperire materiale certificato) e dell'eventuale documentazione relativa all'utilizzo di materiale di propagazione termotrattato e le fatture inerenti a ogni altro materiale eventualmente acquistato (pali, fili, ecc.).

Il documento di trasporto delle barbatelle, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda e compatibile con il periodo ammesso per l'impianto.

L'aiuto alla riconversione o ristrutturazione di un vigneto è concesso per ogni ettaro, o frazione di ettaro, oggetto di una specifica azione ammessa a finanziamento, secondo quanto disposto dal PRRV regionale. Qualora il contributo comunitario pagato in anticipo risultasse superiore alle spese effettivamente sostenute, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorata, in caso di liquidazione anticipata, del 20% oltre ai relativi interessi, nel caso di pagamento a saldo sarà liquidata la cifra rendicontata come sopra esposto.

¹ Nel caso in cui il richiedente sia un vivaista che autoproduce le barbatelle, è possibile presentare una dichiarazione del produttore che certifichi la peculiarità della situazione, tenendo presente che la cifra massima ammissibile all'aiuto è pari a quella del costo puro delle barbatelle escluso il ricavo del vivaista stesso, quindi sarà sempre minore rispetto al prezzo di vendita).

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

9.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

Sulla base dell'aiuto medio regionale per ettaro del sostegno stabilito dal MIPAAF, ai sensi della DGR 5139/16, con atto della DG Agricoltura viene stabilito annualmente l'importo concedibile per ogni singola azione e per zona.

L'aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi (spese per l'acquisto del materiale e lavori in economia).

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura massima stabilita dalla DGR 5139/16.

9.2 Modalità di liquidazione

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. aiuto anticipato;
2. aiuto a saldo .

9.2.1 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 100% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario presenti un'autodichiarazione di avvenuto avvio dei lavori e presenti una garanzia fideiussoria a favore di OPR pari al 120% del contributo di durata pari al periodo concesso per la realizzazione delle azioni approvate, maggiorato di tre rinnovi semestrali.

Fideiussione

La fideiussione (modello I), normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità (modello II) effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

Non è necessario richiedere la suddetta conferma, qualora la polizza sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'ente garante o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale.

La conferma della validità della polizza, redatta dall'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazioni, dovrà essere inviata in originale o a mezzo fax o tramite PEC all'UTR di competenza o alla provincia di Sondrio per il territorio di competenza richiedente.

Alla conferma di validità e ad eventuali procure/deleghe, nel caso in cui esse non siano in originale, dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

9.2.2 Liquidazione dell'aiuto a saldo

La liquidazione dell'aiuto a saldo è pari al 100% del contributo concesso, a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le misure e inviato la relativa richiesta di controllo in loco all' UTR di competenza o alla Provincia di Sondrio (comprensiva di fatture) e che l'UTR o Provincia di Sondrio abbia provveduto a tale controllo finale.

9.3 Elenchi di liquidazione

Gli elenchi con le proposte di liquidazione sono redatti dall'UTR competente e dalla provincia di Sondrio

L'elenco dei beneficiari ammissibili deve essere distinto in due sezioni:

1. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto in forma anticipata con presentazione della relativa garanzia fideiussoria;
2. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto a saldo.

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema.

Una volta compilati in ELEPAG, gli elenchi sono stampati, firmati ed inviati, in copia cartacea, all'OPR, fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:

- timbro recante la dicitura "Visto si liquidi";
- timbro e firma del dirigente responsabile.

Gli elenchi devono essere corredata da:

- report di accompagnamento dell'elenco di liquidazione generato da ELEPAG;
- per gli aiuti in forma anticipata, originale della polizza fideiussoria (modello I) intestata all'Organismo Pagatore Regionale;
- originale o fax della conferma di validità della polizza fideiussoria (modello II) a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della conferma stessa;
- originale del certificato antimafia se necessario.

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti a inviare a OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria, salvo concessione di proroga, preferibilmente entro il:

- 30 giugno di ogni anno per gli aiuti erogati in forma anticipata,
- 10 settembre di ogni anno per gli aiuti erogati a saldo

L'invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l'invio dell'elenco cartaceo.

Una copia dell'elenco cartaceo deve rimanere presso l'UTR e la provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

9.4 Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base agli elenchi con le proposte di liquidazione inviate dagli UTR e della provincia di Sondrio e in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre.

10. CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

10.1 Controlli tecnico-amministrativi

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande.

Gli UTR e la provincia di Sondrio, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:

a. correttezza e completezza della domanda

- domanda cartacea presentata nei termini, ovvero entro 7 gg continuativi dalla chiusura del bando;
- presenza copia del documento d'identità in corso di validità;
- completezza anagrafica del beneficiario;
- validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell'eventuale documentazione allegata alla domanda.

b. eleggibilità delle superfici ammesse all'aiuto tramite il SIARL controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;

- vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nello schedario viticolo regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
- dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura (DGR 5139/2016).

c. verifica del punteggio al fine della graduatoria

d. compatibilità delle Azioni previste

- presenza di diritti o autorizzazioni utili per l'impianto;
- disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dal PRRV, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- assenso della proprietà alle operazioni del PRRV;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere coerenti con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative del Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: zone ammissibili, ambito di applicazione, soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti, superficie minima, ecc.;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni).

10.2 Controlli in loco

Le misurazioni dovranno essere effettuate preferibilmente utilizzando il GPS in dotazione agli UTR, e alla provincia di Sondrio, o con metodi tradizionali.

Il controllo in loco è effettuato senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore (cfr. art. 78 del Reg. 555/2008).

10.2.1 Controlli prima dell'estirpazione

Nell'ambito delle domande di PRRV, OPR estrae un campione pari al 5% per il quale l'OPR opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tali controlli sono effettuati dagli UTR e dalla provincia di Sondrio per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC (Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014).

I controlli sono finalizzati anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. CE 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

I controlli in loco devono essere eseguiti entro il 30 settembre dell'anno di apertura del bando, e devono essere effettuati in relazione alla superficie vitata da inventario (eventualmente al lordo quindi delle capezzagne) e alla superficie vitata determinata in applicazione dell'art.75 del reg 555/2008.

La misurazione può essere effettuata sia con il GPS sia con gli strumenti tradizionali ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo predisposto a SIARL.

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nello schedario viticolo regionale, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dello schedario stesso.

In ogni caso l'UTR e la provincia di Sondrio effettuano un controllo delle superfici a GIS in fase di istruttoria, al fine di verificare la congruenza dei dati a GIS con quelli contenuti in domanda.

10.2.2 Controlli in loco intermedi

Detti controlli sono previsti solo per le azioni di Estirpazione e Reimpianto.

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione (che deve essere effettuata per la campagna 2016/17 a partire dal 1/10/2016 al 31/12/2017) a cui segue il rilascio della autorizzazione PRRV che potrà essere utilizzata solo all'interno dell'azienda. In questa fase la misurazione è effettuata secondo il "metodo dell'inventario"

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nello schedario viticolo regionale, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dello schedario stesso.

Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, l'UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare la misurazione in campo (tramite GPS o con metodi tradizionali).

10.2.3 Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superficie **tramite GPS**, entro

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta effettuazione degli interventi.

Il personale tecnico incaricato del controllo dovrà essere diverso rispetto a quello che ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa.

I controlli sono effettuati al fine di verificare:

1. che le azioni siano concluse entro la 2ª campagna successiva a quella della approvazione della graduatoria;
2. che gli impianti abbiano migliorato la qualità delle produzioni;
3. che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
4. che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:
 - per le Azioni del gruppo A verificare che ci sia una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale;
 - per le Azioni del gruppo B verificare la diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure verificare l'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
 - per le Azioni del gruppo C.1 verificare che siano attuate le specifiche operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc.. (esclusa l'ordinaria manutenzione), per le quali è stato richiesto il contributo;
 - per le Azioni Combinate, verificare quanto previsto nel dettaglio di ogni tipologia di azione;
5. le fatture di acquisto dei materiali (quali per es. barbatelle, fili, pali, ganci, concimi, ecc.) esse debbono essere annullate, apponendo un timbro con data, normativa di riferimento, l'importo ammesso a contributo e firma del funzionario incaricato del controllo. Una copia dei documenti annullati è conservata agli atti;
6. la presenza del passaporto delle piante;
7. l'eventuale utilizzo di materiale termotrattato;
8. la verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezzi regionali² (nel caso di operazioni combinata tra azioni di tipo A-B-C con una azione C2, l'importo rendicontabile, riconducibile alla messa in opera di muretti in sasso, non può superare il 25% del totale della spesa ammessa).

10.2.4 Verbali di controllo in loco (collaudo)

Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale.

Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

1. i dati del beneficiario;
2. il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
3. le persone presenti (informazione da riportare nel campo note del verbale predisposto da SIARL);
4. la superficie agricola controllata e quella misurata;
5. la verifica che la superficie soggetta a controllo sia effettivamente coltivata nel caso del regime di estirpazione;
6. la data del sopralluogo;
7. i risultati delle misurazioni per parcella misurata;
8. se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso (informazione da riportare nel campo note del verbale predisposto da SIARL);
9. il metodo di misurazione utilizzato.

Lo schema di verbale è quello generato a SIARL al termine della procedura informatica di collaudo.

Nel caso dei beneficiari che hanno ricevuto pagamento in forma anticipata, contestualmente alla chiusura del collaudo, gli UTR competenti per territorio e la provincia di Sondrio inviano ad OPR la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria.

A seguito dei collaudi il Centro di Assistenza Agricola delegato dal beneficiario all'aiuto, è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo, nel più breve tempo possibile, ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIARL.

Gli UTR e la Provincia di Sondrio sono tenuti a comunicare al Beneficiario l'esito del collaudo svolto preferibilmente entro 60 giorni dall'effettuazione tramite pec. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di azioni che riguardano solo reimpianto con l'utilizzo di autorizzazioni, qualora all'atto del controllo si accerti una superficie impiantata inferiore rispetto a quella richiesta in domanda, nel rispetto di quanto previsto al cap 5 "Superficie richiedibile a premio in domanda" e possibile richiedere all'UTR competente per territorio o alla provincia di Sondrio la riemissione dell'autorizzazione residua non utilizzata e nel caso l'Ente preposto consentirà alla riemissione dell'autorizzazione richiesta.

10.2.5 Controlli ex post

L'estrazione a campione viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio ed è eseguita da OPR che comunica agli UTR e alla provincia di Sondrio competente per territorio le domande estratte e da controllare.

Gli UTR e la provincia di Sondrio qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative ed integrativo rispetto al campione selezionato da OPR. Tale campione integrativo va comunicato ad OPR.

GLI UTR e la provincia di Sondrio dovranno effettuare controlli in loco al fine di verificare il mantenimento della destinazione produttiva per le 5 campagne successive a quelle in cui sono stati effettuati i lavori e per la verifica del rispetto della condizionalità per i 3 anni successivi alla riscossione del pagamento dell'aiuto. Copia dei verbali deve essere inviata all'OPR.

2 UTR e Provincia di Sondrio istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute. Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta. L'UTR e Provincia di Sondrio Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

11. PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni, il provvedimento assume carattere definitivo. Nel caso in cui invece siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

In tutti i casi in cui non venga accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato (rinunce, superficie non realizzata o non conforme, economie di spesa, fatture non eleggibili, ecc.) ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo maggiorato del 20% (cfr art 18 del Reg. 282/2012).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezzi regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti
- errori dell'Amministrazione,
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate (ai sensi del Reg. (CE) n.1306/2013 e successive modifiche e integrazioni),

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto, maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno (data di comunicazione della lettera di richiesta restituzione).

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale, e sia possibile per l'UTR e la provincia di Sondrio accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20% della superficie per quale è stato già pagato l'aiuto.

Per tutti gli altri casi si applicherà la maggiorazione del 20% sull'importo da restituire.

12. CONDIZIONALITÀ

Al momento della sottoscrizione della domanda di contributo il beneficiario, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, sottoscrive anche l'impegno a rispettare gli impegni di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale come riportato nell'allegato A - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori e Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno (Reg. ue 1306/2013 art.97), non abbiano rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali vigenti, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, in funzione della portata, della gravità, della durata e della frequenza dell'inadempienza. Se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito alle condizioni stabilite in tali articoli (cfr. Articolo 85 unvicies e Articolo 103 septvicies del Reg. CE n. 491/2009).

Il controllo del rispetto della condizionalità non sarà effettuato solo sulle superfici per cui si richiede il contributo, ma sull'intera azienda agricola dei richiedenti, tramite controlli in loco e, se necessario, controlli amministrativi.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande.

13. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve essere inoltrata formalmente all'UTR o Provincia di Sondrio, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 34 del presente manuale, il recesso anticipato totale comporta la decadenza dell'aiuto e, nel caso di aiuto percepito in forma anticipata, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'intero valore della fideiussione, quindi l'importo dell'anticipo con una maggiorazione del 20%.

14. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE

Il regime di aiuto per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede la misurazione della superficie dei terreni coinvolti dagli interventi.


Le superfici vitate possono essere misurate secondo le seguenti metodologie:

1. metodo dell'inventario = si utilizza la procedura indicata nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale delle superfici vitate (cfr. Definizioni come in Allegato);
2. metodo della superficie eleggibile = si utilizza la procedura indicata dall'art. 75 del Reg. CE 555/2008, ai fini del pagamento delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. **La superficie vitata eleggibile è quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.**

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le misurazioni delle superfici dell'inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili agli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio per la redazione dei verbali di controllo in loco.

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell'articolo 75 del Reg CE 555/2008



14.1 Fasi della misurazione della particella in generale

Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

B. Misurazione della superficie coperta da viti

Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata.

Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superficie investita a vite (da palo a palo).

Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all'interno di una sola particella catastale oppure comprendere più particelle contigue).

Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite.

Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile. Nel caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti. Il calcolo della fascia cuscinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l'operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata. (Es: filari presi in considerazione n. 5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n. interfile: 4, misurazione totale 10,08. Il sistema in automatico calcola la larghezza del buffer $10,08 \text{ m} / 4 \text{ numero interfile} / 2 = 1,26$)

C. Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica

Completata la misurazione, può essere applicata una **tolleranza tecnica** (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata.

Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull'intera parcella ammissibile all'aiuto, (non per particella catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione - così si determina il **2° buffer**.

D. Calcolo della superficie ammissibile all'aiuto

Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:

1. Superficie dichiarata superiore a quella misurata:

- Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato;
- Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie misurata, senza la tolleranza.

2. Superficie dichiarata inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA					
Casi	Superficie vitata dichiarata in domanda (ha)	Superficie misurata comprensiva del 1° buffer (1/2 del se-sto di impianto) (ha)	Tolleranza tecnica (0.75 metri)	Superficie dichiarata - superficie misurata (ha)	Superficie ammessa a contributo (ha)
1.a	1.00	0.98	0.03	0.02	1.00
1.b	1.00	0.92	0.03	0.08	0.92
2.	1.00	1.10			1.00

14.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

a) Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno.

b) Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta.

c) Inclusioni e vuoti

Per inclusioni si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della parcella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi ...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della parcella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Occorre escludere dalla superficie vitata le "inclusioni di superficie" superiori a 100 m²; tali inclusioni devono essere misurate con l'ausilio del GPS.

Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella.

In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti.

Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

- 1) non devono beneficiare di aiuti,
- 2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una particella senza alberi,
- 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i "vuoti", in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella.


d) Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture.

Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono evidenziate)




e) Terrazze

Si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale.

La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate.

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze.



15 DOSSIER DI DOMANDA

All'avvio del procedimento amministrativo gli UTR e la provincia di Sondrio costituiscono il dossier di domanda.

La copertina del dossier deve riportare:

- numero della domanda;
- nominativo del richiedente;
- CUA del richiedente;
- nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria della domanda.

Il dossier contiene:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc.;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.) e le check-list.

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del dossier o sul retro di copertina.

Il dossier deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati ai sensi dell'art.9 del reg. CE n. 885/2006 per il periodo corrispondente alla durata dell'impegno ex post.

Inoltre nel dossier devono essere conservate le copie delle fatture di acquisto del materiale debitamente annullate, con timbro data, normativa di riferimento e firma del funzionario incaricato del controllo.

I verbali devono essere inviati al beneficiario secondo le modalità e i tempi previsti dal presente manuale.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore, così come definito dal Reg. UE n. 1306/2013, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda e coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento. Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall'autorità competente con proprio provvedimento che individua il luogo interessato, o in alternativa quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche.;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di

una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto agli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Nel caso di ricezione dell'aiuto in forma anticipata, ai fini dello svincolo della fideiussione, il rimborso è limitato all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto purché la notifica dell'evento all'amministrazione sia avvenuta entro 30 gg dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell'anticipo sia avvenuto entro i 30 gg successivi alla richiesta dell'amministrazione. Qualora non sussistano queste due condizioni l'importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%.

17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, gli UTR o Provincia di Sondrio notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPR il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

OPR può riconoscere errori palesi solo se essi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario (così come previsto dall'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014) e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario; in caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dall'UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio, che può decidere di non concedere il subentro.

Se il subentro avvenga prima dell'esecuzione degli impianti:

- nel caso di azioni che prevedano solo reimpianto con l'utilizzo di diritti/autorizzazioni in portafogli queste ultime non possono essere cedute all'azienda subentrante che quindi, all'atto del subentro per poter subentrare anche nei benefici previsti dal piano deve possedere proprie autorizzazioni/ diritti sufficienti per concludere le azioni previste dalla domanda.
- nel caso di azioni che prevedano l'estirpo e il reimpianto all'interno del piano, il subentro deve avvenire prima che siano eseguite le operazioni di estirpo.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

19. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dagli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

19.1 *Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.*

Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

19.2 *Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo*

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che:

- ai fini dell'erogazione del contributo previsto dalla misura in argomento, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio;
- i dati acquisiti verranno trattati da OPR, dagli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio e/o da soggetti diversi che a vario titolo hanno accesso a tali dati, con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza relativi al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

21. RICHIESTA/ACQUISIZIONE INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come modificato e integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori a € 150.000,00, è richiesta l'acquisizione della certificazione antimafia della Prefettura territorialmente competente, anche se detto importo viene erogato in più soluzioni (es. acconti e/o pagamenti parziali).

Pertanto l'UTR competente per territorio o la provincia di Sondrio, unitamente alla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia fornisce alla Prefettura anche le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari con dichiarazione sostitutiva del certificato camerale e con le informazioni relative ai familiari conviventi dei soggetti previsti (art. 85 D.Lgs. 159/2011).

Acquisita l'informazione antimafia l'UTR competente per territorio e la provincia di Sondrio provvede al caricamento sul sistema informativo regionale (SIARL), utilizzando l'applicativo ELEPAG, dei dati concernenti:

la data di presentazione della richiesta di rilascio delle informazioni antimafia (data di presentazione alla Prefettura certificabile dalla cartolina di ritorno della raccomandata A.R., oppure dal timbro e data apposta dalla Prefettura se consegnata a mano),

la data di rilascio delle informazioni antimafia da parte della Prefettura territorialmente competente.

Il periodo di validità della certificazione antimafia è calcolato tramite una specifica funzionalità dell'applicativo ELEPAG.

La certificazione antimafia, ha una validità di 1 anno dalla data di acquisizione, anche nel caso in cui l'aiuto comunitario sia erogato in più soluzioni.

RIEPILOGO CODIFICHE DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI AMMESSE SULLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**A1) RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpazione e Reimpianto**

- A1.1) riconversione varietale - estirpazione e reimpianto
- A1.2) riconversione varietale - estirpazione e reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

A2) RICONVERSIONE VARIETALE - Reimpianto con autorizzazioni

- A2.1) riconversione varietale - reimpianto
- A2.2) riconversione varietale - reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

A3) RICONVERSIONE VARIETALE - Sovrainnesto

- A3.1) riconversione varietale - sovrainnesto
- A3.2) riconversione varietale - sovrainnesto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B1) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Estirpazione e Reimpianto

- B1.1) ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto
- B1.2) ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B2) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Reimpianto con autorizzazioni

- B2.1) ristrutturazione del vigneto - reimpianto
- B2.2) ristrutturazione del vigneto - Reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B3) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Sovrainnesto

- B3.1) ristrutturazione del vigneto - sovrainnesto
- B3.2) ristrutturazione del vigneto - sovrainnesto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

C1) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - Modifica strutture di sostegno (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

- C1.1) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - modifica strutture di sostegno
- C1.2) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - incremento delle densità di impianto di almeno il 20%
- C1.3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - incremento delle densità di impianto + modifica strutture di sostegno

C2) AZIONI COMBinate (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

- C2.1) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - estirpazione e reimpianto
- C2.2) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - reimpianto
- C2.3) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - sovrainnesto
- C2.4) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto
- C2.5) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto - reimpianto
- C2.6) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto - sovrainnesto
- C2.7) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + modifica strutture di sostegno
- C2.8) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + incremento delle densità di impianto di almeno il 20%
- C2.9) Messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + Incremento delle densità di impianto + modifica strutture di sostegno

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

CRONOPROGRAMMA PRRV CAMPAGNA DAL 2016/17

Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Presentazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande	Beneficiario	fino al 20/06 (n)
Varianti	Eventuale presentazione di varianti	Beneficiario	Dal 20/06 al 05/07 (n)
Riparto delle risorse	Definizione del contributo/ha e del riparto finanziario provinciale	DG Agricoltura	Entro il 31/12 (n)
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Fino al 30/11 (n)
Definizione esito	Comunicazione dell'esito istruttoria ai beneficiari	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 15/12 (n)
	Predisposizione elenco domande ammissibili ed invio ad OPR	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 01/04 (n+1)
	Presentazione della documentazione aggiuntiva per il pagamento	Beneficiario	Entro il 03/06 (n+1)
Effettuazione degli interventi	Estirpazione del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Beneficiario	Dal 01/10 (n) al 31/12 (n+1)
	Conclusione, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le azioni previste, entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto	Beneficiario	dalla domanda al 03/06 (n+1)
	Conclusione degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 2° campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	dalla domanda al 31/07 (n+3)
Controlli in loco prima dell'estirpazione	Verifica dell'esistenza del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto) 5%	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 30/09 (n)
Controlli in loco intermedi	Verifica dell'effettiva estirpazione e successiva emissione dell'autorizzazione (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Dal 01/10 (n) al 31/12 (n+1)
Controlli in loco dopo la conclusione degli interventi	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro 90 gg dalla conclusione dei lavori Comunicazione dell'esito del collaudo entro 60 gg dalla data di collaudo
Controllo delle spese per le domande pagate in anticipo	Comunicazione delle rendicontazioni per le spese effettuate prima della conclusione dei lavori	Beneficiario	Entro il 15 novembre di ogni anno (fino alla conclusione dei lavori)
		UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Dal 15 novembre di ogni anno
Predisposizione dei pagamenti	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di ANTICIPO	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 30 giugno (n+1)
	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di SALDO	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 10 Settembre (n+1)
	Pagamento degli elenchi	OPR	Entro il 15/10 (n+1)

IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende che ricadono in ZVN	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	<p>Rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA/POAS ed eventuale relativo PUA/PUAS); • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati,; • utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste (DGR 2208/11).
BCAA1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • A) rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti e dei concimi azotati. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del Bacino del Po/Dist. Idrog. Alpi Orientali. <p><u>Deroga agli impegni A e B per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici".</u></p> <p><u>Deroga all'impegno B per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti; • prato permanente.
BCAA2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	<p>Obblighi:</p> <p>Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone ai consorzi di bonifica, ecc.) ovvero avvio dell'iter autorizzativo.</p>
BCAA3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	<p><u>Per tutte le aziende:</u></p> <p>rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste.</p> <p><u>Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:</u> autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.</p>

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
BCAA4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	<p>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</p> <p>a) per i terreni ritirati dalla produzione: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</p> <p>b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa,</p> <p>b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15/11.</p>
BCAA5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare solchi acquali temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.
BCAA6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di bruciare le stoppie e le paglie Deroga per le superfici a riso
CGO2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	<p>Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A</p> <p>Tutte le aziende per impegno B</p>	Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articoli 3 paragrafi 1,2 lettera b),4 paragrafi 1,2,4	<p><u>Impegno A)</u></p> <p>Rispettare le misure di conservazione generali valide per tutte le ZPS (rispetto degli impegni di natura agronomica), nonché quelle specifiche per tipologia di ZPS.</p> <p><u>Impegno B)</u></p> <p>Al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.</p>
CGO3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in zona SIC/ZSC	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)	Rispettare impegni di natura agronomica e gli impegni ed i divieti previsti dalle norme regolamentari nella zona SIC/ZSC di appartenenza

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
BCAA7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO		Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Impegni: Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2m e max. di 20 m e di lunghezza min. di 25m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
CGO4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)	<p><u>Rintracciabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> conservare la documentazione di origine degli alimenti; etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità; attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro. <p><u>Pacchetto igiene:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc. <p><u>Per le aziende zootecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; rispettare il periodo di sospensione prescritto; rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.) o uova.
CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Direttiva 96/22/CEE, relativa il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; Tenere il registro di stalla aggiornato; Identificare correttamente gli animali.

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi (nascite, morti, movimentazioni) in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali (marcatatura e passaporti).
CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale; • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE.
CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<p><u>Per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • rispettare i tempi di carenza; • possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (<u>dopo il 26 novembre 2015</u>, tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad avere l'autorizzazione anche per i prodotti non classificati). <p><u>Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, Xn:</u> conservare i moduli di acquisto di tali prodotti, oltre alle fatture di acquisto.</p>

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini/bufalini	Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (art 3 e 4)	<p><u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nel D. lgs 126/11 (per i vitelli); • nel D. lgs 122/11 (per i suini); • nel D. lgs 146/01 (per gli altri animali); <p>riguardo a:</p>
CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (art 3 e 4)	<ul style="list-style-type: none"> • personale; • ispezione (controllo degli animali); • tenuta dei registri; • libertà di movimento; • spazio disponibile; • edifici e locali di stabulazione; • alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
CGO 13	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (art 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • illuminazione minima; • pavimentazione (solo per il CGO 12); • mutilazioni; • procedure di allevamento; • attrezzature automatiche e meccaniche; • tasso di emoglobina (solo per CGO 11); • mangimi contenenti fibre (solo per per CGO 11 e 12); • presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
BCAA 8	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013	Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente

MODULISTICA

Modello I

OCM VINO - Reg. UE 1308/2013

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO PER LA RICONVERSIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

Campagna _____

Luogo e data di emissione _____

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano

PREMESSO

- a. che il Signor _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ P. IVA _____ con residenza in _____ via _____ o la Ditta _____ con sede in _____ via _____, Telefono _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicato Contraente) ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale - Regione Lombardia il pagamento anticipato di EURO _____ per le Azioni previste dal piano di riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. _____
- b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante polizza fideiussoria per un importo complessivo di EURO _____ pari al 120% del pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale - Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. Ue 282/2012 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

L'Assicurazione / Banca _____ P. IVA _____ con sede legale in _____ CAP _____ Via/Località _____ Tel _____ (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale - Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di EURO _____.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

- Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
- La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato¹, maggiorato di ulteriori tre mesi per consentire il perfezionamento degli obblighi amministrativi e finanziari previsti a carico del contraente, pertanto, il termine è fissato al² _____ maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici, più eventuali rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR, nel caso in cui ciò fosse necessario³. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore.
- In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

- Indicare la data massima entro cui devono essere effettuate le Azioni ammesse a finanziamento
- Indicare la data comprensiva del trimestre successivo alla data massima di cui alla nota 1
- In alternativa è possibile prevedere l'automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi

Modello II

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

CONFERMA DI VALIDITA' DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Spett.

Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito
c.a Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi**OGGETTO:** Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Compagnia Assicurativa o Istituto di Credito _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore su richiesta della Ditta _____ per l'importo di euro _____ e scadenza _____ valida per mesi ____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR (oppure con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi).

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'Organismo Pagatore cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale o a mezzo fax o via PEC

In caso di restituzione a mezzo fax/PEC, allegare copia di un documento d'identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa da _____

su richiesta della Ditta _____

risulta valida ed operante per l'importo di euro _____

Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

(Luogo) (Data di conferma)

Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito

Firmato Direzione Generale

(nome cognome)

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

Modello III

OCM VINO - Reg. UE 1308/2013

DOMANDA DI PRRV n. _____

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA' DELLE SUPERFCI OGGETTO DI DOMANDA

Il sottoscritto :

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE					
CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	
DATA DI NASCITA		SESSO		COMUNE DI NASCITA	
giorno	mese	anno	M	F	

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) _____ (nome) _____

CUA _____ (richiedente)

ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 555/2008,

DICHIARA

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di

_____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n.

_____ del _____ registrato presso _____

in data _____

- Di autorizzare l'intervento relativo alla domanda di cui all'oggetto nel/nei mappali sottoindicati

Comune			Dati catastali				Superficie ha
COD. ISTAT			Sez.	Foglio	Particella	Subalterno	
Prov.	Comune	Denominazione					

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>Tipo documento:</td> <td style="text-align: center;">N°</td> </tr> <tr> <td>Data di scadenza:</td> <td></td> </tr> </table>	ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO		Tipo documento:	N°	Data di scadenza:		Fatto a: _____ il: _____
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO							
Tipo documento:	N°						
Data di scadenza:							
Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.							
IN FEDE							
_____ Firma del dichiarante o del rappresentante legale							

Modello IV**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DEL PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE**

(ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto, in qualità di
dell'impresa Codice fiscale, con riferimento alla domanda
di aiuto presentata il __/__/__

Autocertifica

che alla data di presentazione della domanda sussista la seguente condizione³:

- età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1 gennaio 2012 in una delle seguenti modalità (1):
 - o titolare di impresa agricola individuale
 - o legale rappresentante di società agricola:

e almeno una delle seguenti condizioni:

- aver esercitato attività agricola da almeno 2 anni;
- diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni)
- diploma di laurea in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali

Data e luogo

Nome - Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 - I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

³ Note:

In caso di legale rappresentante di società agricola, la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

Modello V

PRRV – DICHIARAZIONE RENDICONTAZIONE ECONOMICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____ via _____

CF _____ in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta _____ CUA _____ con
sede in _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ Prov _____ Tel. _____ e

conduttore/conduttrice dei terreni oggetto di domanda di aiuto

DOM. N° _____ per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA⁴

1)

a) di aver sostenuto le spese relative a beni e servizi elencati nella tabella "Fatture", per un imponibile pari a € _____;

b) di aver sostenuto solo parzialmente spese relative a beni e servizi . elencati nella tabella "Fatture", per un imponibile pari a € _____;

2)

a) di non aver sostenuto spese relative a beni e servizi, e di aver utilizzato esclusivamente materiale e manodopera di provenienza aziendale e/o materiale di consumo;

b) di aver sostenuto parzialmente spese relative a beni e servizi, e di aver utilizzato esclusivamente materiale e manodopera di provenienza aziendale e/o materiale di consumo;

3) di aver realizzato i lavori in proprio elencati nella tabella "lavori in economia", secondo quanto specificato dalla normativa regionale di riferimento per il Piano di Ristrutturazione e Riconversione oggetto di contributo;

4) di aver utilizzato materiale nuovo autoprodotta di provenienza aziendale (pali in legno, ancoraggi).

Data e luogo

Nome - Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

4 inserire solo le voci che interessano allegando le relative tabelle rendicontazione fatture e/o lavori in economia

TABELLA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE FATTURE

PRRV CAMPAGNA _____							
AMMONTARE IMPORTO DELL'ANTICIPO PERCEPITO € _____							
SPESE FINALI							
AZIONE FINANZIATA	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	COSTO MAX PREVISTO come da PREZZARIO REGIONALE	DITTA FATTURA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE VIGNETO FINANZIATO (€)	IMPORTO TOTALE FATTURA (€)
	TOTALE EURO						

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

TABELLA PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

PRRV CAMPAGNA _____						
AMMONTARE IMPORTO DELL'ANTICIPO PERCEPITO € _____						
SPESE FINALI						
AZIONE FINANZIATA	DESCRIZIONE LAVORI* (voci come da DGR)	COSTO Max previsto per ha (previsto da DGR)	IMPORTO RENDICONTATO	MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI	SUPERFICIE INTERESSATA (ha)	COSTO TOTALE
					TOTALE EURO	

*Interventi per la preparazione del suolo, preparazione del terreno e concimazione, impianto del vigneto, realizzazione del vigneto, sovrainnesto, opere idraulico agrarie

Modello VI

OCM VINO - Reg. UE 1308/2013

PRRV - Campagna _____

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

Ente istruttore _____

Domanda n. _____

Richiedente _____

CUAA impresa _____

Partita IVA impresa _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post

in data __/__/__ ha effettuato il controllo ex post della superficie ammessa al regime di aiuti relativo al PRRV - Campagna
_____/____/____

ACCERTATO

1) Il mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto

Dati catastali					anno di impianto	superficie catastale	codice utilizzo	Tipo utilizzo	superficie impiantata	Superf. accertata ex post	Tipologia di azione
Comune	sezione	foglio	Particella	sub							
Totale superficie oggetto di PRRV accertata nel controllo ex post											
Superficie difforme											

2) la conservazione delle fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'impianto del vigneto⁵.

PRECISATO

Che le particelle, oggetto di sopralluogo, sono state identificate attraverso:

- mappe e documenti catastali;
- fotografie aeree, ecc;
- Altra documentazione (specificare) _____.

e che sono state misurate mediante:

- GPS;
- scalimetro su mappe catastali, foto aeree;
- strumento topografico (specificare) _____;
- software GIS
- altro (specificare) _____.

DICHIARA

che l'esito del sopralluogo è:

- Positivo**
- Parzialmente positivo** con una % di difformità pari a _____ in quanto: _____
- Negativo** (specificare le motivazioni): _____

Data _____

IL FUNZIONARIO
_____Firma del beneficiario o di un suo delegato

5 Tale controllo va effettuato solo per i primi cinque anni successivi all'effettuazione dei lavori

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

**Comunicato regionale 16 maggio 2016 - n. 84
Comunicato del segretario generale - Nomina del presidente
e di tre membri del Consiglio generale della Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano**IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNICA

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 gli organi della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano cessano dalle rispettive cariche.

La Regione Lombardia deve procedere alla nomina del Presidente e di tre membri del Consiglio generale ai sensi della l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 «Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112» e in base a quanto stabilito dallo statuto della fondazione (artt. 5 e 6).

In particolare è stabilito che:

- il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio regionale, su designazione della Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Milano, sentite le Associazioni imprenditoriali maggiormente significative presenti sul territorio regionale, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;
- tre membri del Consiglio Generale della Fondazione sono designati dalla Giunta regionale.

Durata incarichi: 3 esercizi (sino all'approvazione del bilancio esercizio 2018).

Considerate le disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione», con il presente bando si avviano i procedimenti di nomina.

Le candidature possono essere proposte da:

- a) i consiglieri regionali
- b) gli ordini e collegi professionali
- c) le associazioni, gli enti pubblici o privati operanti nei settori interessati
- d) le organizzazioni sindacali
- e) le fondazioni
- f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia
- g) la Giunta regionale.

Per quanto riguarda i proponenti di cui alla lettere b), c), d), e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta di candidatura deve essere accompagnata dalla documentazione da cui risulti che la decisione è stata assunta dall'organo di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle procedure previsti dai singoli ordinamenti.

Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare le candidature sono tenuti a proporre nominativi di persone di entrambi i generi.

Le candidature ricevibili saranno sottoposte al Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 4 della l.r. 32/2008.

Le candidature indirizzate al presidente della Regione (indirizzo: piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 12.30 di venerdì 10 giugno 2016 al protocollo regionale - sportello: viale Restelli, 2 - 20124 Milano - oppure tramite posta elettronica certificata - PEC - al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it.

Visto l'articolo 3, comma 6, del regolamento di attuazione della l.r. 32/2008, la Giunta regionale si riserva di integrare l'elenco delle proposte di candidatura pervenute in sede di presa d'atto delle medesime.

L'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone che le cariche conferite dalle pubbliche amministrazioni a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza in organi di governo degli enti e delle società dalle stesse controllate sono comunque consentite a titolo gratuito.

Si riporta, altresì, quanto stabilito dall'art. 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19: «In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali

di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta».

La candidatura, proposta dai soggetti sopra individuati, deve contenere le seguenti dichiarazioni e deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi e secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 445/2000 e corredata dalla fotocopia di un documento di identità:

- nome e cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- l'indirizzo di residenza;
- il titolo di studio;
- il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- l'attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui:
 - all'articolo 5 della l.r. 32/2008;
 - all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
 - al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- l'attestazione dell'eventuale collocamento in quiescenza;
- l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell'art. 1 della l.r. 30/2006;
- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 della l.r. 32/2008;
- la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- liberatoria del candidato riferita alla diffusione tramite i mass media del proprio nome e cognome e della professione attualmente svolta come risultante dal curriculum.

I candidati devono inoltre allegare il curriculum vitae e professionale aggiornato e debitamente sottoscritto e riportante l'attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000.

N.B. Il presente Comunicato è inoltre pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi» dal quale può essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il segretario generale
Antonello Turturiello

D.G. Welfare

D.d.s. 29 aprile 2016 - n. 3727

ADI l'Abbraccio Società Cooperativa Sociale, con sede operativa in via Marco Biagi 2, Chieve (CR), gestita dall'ente omonimo, con sede legale in via Dante Alighieri 65, Seregno (MI): accreditamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamate le d.g.r.:

- 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Richiamato inoltre il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089, «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Rilevato che il soggetto gestore L'Abbraccio Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via Dante Alighieri 65, Seregno (MI), CF 09023420962, ha presentato S.C.I.A. con contestuale richiesta di accreditamento, del 23 dicembre 2015 prot. n. 21773, per l'unità di offerta Assistenza Domiciliare Integrata omonima, per ADI ordinaria, con sede operativa in via Marco Biagi 2, Chieve (CR);

Visto il provvedimento del 23 marzo 2016, n. 95, pervenuto in data 1 aprile 2016 prot. n. 11356, adottato dalla ATS della Val Padana, di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento per l'unità di offerta sopra citata e successivo provvedimento integrativo del 13 aprile 2016 n. 118, prot. n. 14475 del 26 aprile 2016;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento dell'unità d'offerta ADI in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e, conseguentemente, di iscrivere la suddetta unità d'offerta nel registro regionale delle unità d'offerta socio-sanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la ATS competente deve

provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 26 maggio 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'unità d'offerta socio-sanitaria Assistenza Domiciliare Integrata L'Abbraccio Società Cooperativa Sociale, per ADI ordinaria, con sede operativa in via Marco Biagi 2, Chieve (CR), gestita dall'ente omonimo, con sede legale in via Dante Alighieri 65, Seregno (MI), CF 09023420962, sulla base della verifica condotta dalla ATS della Val Padana e attestata con il provvedimento del 23 marzo 2016, n. 95, così come integrato dal provvedimento del 13 aprile 2016 n. 118;

2. di iscrivere l'unità d'offerta di cui sopra nel registro regionale delle unità d'offerta socio-sanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

D.d.s. 29 aprile 2016 - n. 3728

ADI Linde Medicale, con sede operativa in Guido Rossa 3, Arluno (MI), gestita dall'ente Linde Medicale s.r.l., con stessa sede legale: modifica dell'accreditamento per trasferimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamate le d.g.r.:

- 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie»;

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

nitare e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;

- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Richiamato inoltre il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089, «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale, del 8 ottobre 2012, n. 8855, con il quale è stata accreditata l'unità d'offerta sociosanitaria ADI Linde Medicale, per l'erogazione di prestazioni di ADI ordinaria, con sede operativa in via Sandro Pertini 8, Solaro (MI), gestita dall'ente Linde Medicale s.r.l., con sede legale in via Guido Rossa 3, Arluno (MI), CF 04411460639;

Rilevato che il legale rappresentante dell'ente sopra citato ha presentato SCIA con contestuale richiesta di modifica di accreditamento, pervenuta il 30 dicembre 2015 prot. n. 307 del 5 gennaio 2016, relativa al trasferimento della sede operativa da via Sandro Pertini 8, Solaro (MI) a via Guido Rossa 3, Arluno (MI);

Visto il provvedimento del 19 aprile 2016, n. 445, pervenuto il 26 aprile 2016 prot. n. 14453, adottato dalla ATS di Milano Città Metropolitana di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento per ADI ordinaria, per la nuova sede, a seguito del sopralluogo del 9 febbraio 2016 di cui al verbale allegato al provvedimento medesimo;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica dell'accREDITAMENTO dell'unità d'offerta in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e, conseguentemente, di iscrivere detta modifica nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la ATS competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 26 maggio 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura AccREDITAMENTO e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. n. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di modificare l'accREDITAMENTO, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, dell'unità d'offerta sociosanitaria ADI Linde Medicale in conseguenza del trasferimento della sede operativa da via Sandro Pertini 8, Solaro (MI) a via Guido Rossa 3, Arluno (MI), gestita dall'ente Linde Medicale s.r.l. con medesima sede legale, CF 04411460639, sulla base della verifica condotta dalla ATS di Milano Città Metropolitana e attestata con il provvedimento del 19 aprile 2016, n. 445;

2. di iscrivere la modifica di cui sopra nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

D.d.s. 3 maggio 2016 - n. 3826

RSA Sant'Andrea 2, con sede in via Crescitelli 2, Monza (MB) gestita da Segesta Gestioni s.r.l., con sede legale in viale Cassala 16, Milano: accREDITAMENTO

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accREDITAMENTO delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Dato atto che l'unità d'offerta RSA Sant'Andrea 2, con sede in via Crescitelli 2, Monza (MB), è abilitata all'esercizio per effetto di SCIA del 15 dicembre 2015, per complessivi 20 posti letto;

Rilevato che il soggetto gestore Segesta Gestioni s.r.l., con sede legale in viale Cassala 16, Milano, CF 04140620966 ha presentato istanza di accREDITAMENTO per la suddetta unità d'offerta per 20 posti letto, pervenuta in data 15 dicembre 2015 prot. n. G1.2015.20599;

Visto il provvedimento del Direttore Generale della ATS Brianza del 8 marzo 2016, n. 130, pervenuto in data 11 marzo 2016, prot. n. 8969, inerente l'attestazione del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO, nonché le successive note integrative di chiarimenti, a firma del Direttore Socio Sanitario, pervenute in data 8 aprile 2016, prot. G1.2016.12215 e in data 2 maggio 2016, prot. G1.2016.15108;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accREDITAMENTO della suddetta unità d'offerta, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e, conseguentemente, di iscrivere detto accREDITAMENTO nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la ATS competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 1 giugno 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di accreditare per 20 posti letto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'unità d'offerta sociosanitaria RSA Sant'Andrea 2, con sede in via Crescitelli 2, Monza (MB), gestita da Segesta Gestioni s.r.l., con sede legale in viale Cassala 16, Milano, CF 04140620966, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento effettuata dalla ATS Brianza e attestata con il provvedimento del Direttore Generale n. 130 del 8 marzo 2016 e successive note integrative del Direttore Socio Sanitario, pervenute in data 8 aprile 2016, prof. G1.2016.12215 e 2 maggio 2016, prof. G1.2016.15108;

2. di iscrivere l'accredimento di cui sopra nel registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

D.d.s. 3 maggio 2016 - n. 3827
Consultorio familiare pubblico «Adolescenti», con sede in via Acerbi 6/8 Brescia, gestito dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia, con sede legale in piazza Spedali Civili 1, Brescia: decadenza dell'accredimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REGOLAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTRATTI

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.g.r. del 10 dicembre 2015 n. 4490 « Attuazione legge regionale 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia»;

Richiamate le d.g.r.:

- 11 dicembre 2000, n. 2594, «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»;
- 26 gennaio 2001, n. 3264, «Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»;

- 16 gennaio 2004, n. 16009, «Indicazioni organizzative per i Consulenti familiari»;
- 28 dicembre 2012, n. 4597, «Attuazione della d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012: abrogazione della d.g.r. 6 aprile 2001 n. 4141 - Definizione ed adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizi e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, n. 8656 del 27 settembre 2013, con il quale è stata accreditata l'unità d'offerta sociosanitaria Consultorio Familiare Pubblico «Adolescenti», con sede in via Acerbi 6/8 Brescia, con codice cudes n. 003307, gestito dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia, con sede legale in Piazza Spedali Civili 1, Brescia, CF 03775110988;

Rilevato che il legale rappresentante della ASL di Brescia ha presentato comunicazione, pervenuta il 3 novembre 2015 prof. n. 14343, della cessazione dell'attività del consultorio sopra citato, con decorrenza dal 30 ottobre 2015, impegnandosi a garantire la continuità assistenziale degli utenti di utilizzando la sede del Consultorio Familiare Brescia Centro;

Vista la comunicazione del 27 aprile 2016, prof. n. 14602, della ATS della Montagna, che attesta l'avvenuta continuità assistenziale degli utenti del Consultorio «Adolescenti», con il potenziamento dell'attività del Consultorio Familiare Brescia Centro;

Stabilito di dover pertanto dichiarare la decadenza dell'accredimento per il Consultorio «Adolescenti», avendo verificato in fase istruttoria il rispetto delle procedure previste dalla d.g.r. n. 4702/2015, e conseguentemente, di cancellare la suddetta unità d'offerta dal registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 27 maggio 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dall'approvazione del presente atto, la decadenza dell'accredimento dell'unità d'offerta sociosanitaria Consultorio Familiare Pubblico «Adolescenti», con sede in via Acerbi 6/8 Brescia, con codice cudes n. 003307, gestito dalla ASST degli Spedali Civili di Brescia, con sede legale in Piazza Spedali Civili 1, Brescia, CF 03775110988;

2. di cancellare l'unità d'offerta in oggetto dal registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

D.d.s. 11 maggio 2016 - n. 4118**ADI centro clinico per la cura e la ricerca psicologica con sede operativa in via Marcello Pucci 7, MILANO, gestita dall'ente comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana con medesima sede legale: accreditamento**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamate le d.g.r.:

- 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla D.G.R. 06 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Richiamato inoltre il d.d.g. della direzione generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 3 agosto 2012, n. 7089, «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Rilevato che il soggetto gestore Comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana, con sede legale in via Marcello Pucci 7, Milano, CF 01906810583 ha presentato SCIA con contestuale richiesta di accreditamento, pervenuta il 29 giugno 2015 prot. 8128, per l'unità di offerta ADI Centro Clinico per la Cura e la Ricerca Psicologica, per prestazioni di ADI ordinaria, con medesima sede operativa;

Visto il provvedimento del 24 dicembre 2015, n. 1895, pervenuto in data 30 dicembre 2015 prot. n. 120 del 5 gennaio 2016, adottato dalla ASL Milano, di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento per l'unità di offerta sopra citata;

Vista la comunicazione regionale del 13 gennaio 2016 prot. n. 1201, di interruzione dei termini del procedimento con richiesta di integrazioni;

Visto il provvedimento integrativo del 3 maggio 2016, n. 521, pervenuto in data 5 maggio 2016 prot. n. 15917, adottato dalla ATS della Città metropolitana di Milano di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento per l'unità di offerta in oggetto;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento dell'unità d'offerta ADI Centro Clinico per la Cura e la Ricerca Psicologica avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e, conse-

guentemente, di iscrivere la suddetta unità d'offerta nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la ATS competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 4 giugno 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura accreditamento e negoziazione rete territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Rawisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'unità d'offerta sociosanitaria ADI Centro Clinico per la Cura e la Ricerca Psicologica, per prestazioni di ADI ordinaria, con sede operativa in via Marcello Pucci 7, Milano, gestita dall'ente Comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana, con medesima sede legale, CF 01906810583, sulla base della verifica condotta dalla ASL Milano e attestata con il provvedimento del 24 dicembre 2015, n. 1895, così come integrato dal provvedimento del 3 maggio 2016, n. 521, adottato dalla ATS della Città metropolitana di Milano;

2. di iscrivere l'unità d'offerta di cui sopra nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo**D.d.s. 11 maggio 2016 - n. 4119****Cdi Polo Frassoni con sede in via Gorizia 2, Lecco, gestito da Like Community società cooperativa sociale, con sede legale in via Belvedere 19, Lecco: accreditamento**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati»;
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»; 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accredi-

tamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;

- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;
- 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;

Dato atto che l'unità d'offerta CDI Polo Frassoni, con sede in via Gorizia 2, Lecco, codice struttura 324006038 è abilitata all'esercizio per effetto di SCIA del 30 dicembre 2015, per complessivi 40 posti;

Rilevato che il soggetto gestore Like Community società cooperativa sociale, con sede legale in via Belvedere 19, Lecco, CF 03620590137, ha presentato istanza di accreditamento per la suddetta unità d'offerta per 40 posti, pervenuta in data 30 dicembre 2015 - prof. n. G1.2016.107 del 5 gennaio 2016;

Visto il provvedimento della ATS Brianza del 21 aprile 2016, n. 227, pervenuto in data 27 aprile 2016, prof. n. 14669, inerente l'attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento della suddetta unità d'offerta, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e, conseguentemente, di iscrivere detto accreditamento nel registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la ats competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 27 maggio 2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura accreditamento e negoziazione rete territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di accreditare per 40 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'unità d'offerta sociosanitaria CDI Polo Frassoni, con sede in via Gorizia 2, Lecco, codice struttura 324006038, gestita da Like Community società cooperativa sociale, con sede legale in via Belvedere 19, Lecco, CF 03620590137, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento effettuata dalla ATS Brianza e attestata con il provvedimento n. 227 del 21 aprile 2016;

2. di iscrivere l'accREDITamento di cui sopra nel registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 16 maggio 2016 - n. 4275**Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze - revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016, n. 3964**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e, in particolare, l'art. 6 «Semplificazione»;

Vista la legge regionale 10 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo» che all'articolo 26 disciplina l'offerta di alloggio nelle case ed appartamenti per vacanze svolta in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;

Visto, inoltre, l'articolo 38, comma 1 della l.r. sopra indicata in base al quale l'avvio e la cessazione delle attività relative alle case e appartamenti per vacanze è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive e, in particolare, l'articolo 2, nel quale viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati siano presentate esclusivamente in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all'inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento;

Ritenuto opportuno garantire uniformità di comportamenti nel territorio regionale e quindi introdurre la modulistica per le comunicazioni per l'avvio delle attività di case e appartamenti per vacanze

Dato atto che la modulistica sopra indicata è stata approvata con d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964 avente ad oggetto: «Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze»;

Preso atto, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, che nella modulistica allegata come parte integrante e sostanziale al d.d.g. sopra indicato sono contenuti errori materiali e che pertanto si rende necessario revocare tale decreto e approvare una nuova modulistica, come da allegati A1, A2, B1 e B2 parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che i SUAP renderanno disponibile la presentazione delle comunicazioni in esame per via telematica;

Preso atto che fra i soggetti che potrebbero avere accesso alla procedura on line vi sono gli intermediari quali, ad esempio, associazioni di categoria e studi professionali e quindi si rende necessario approvare uno schema di incarico per la presentazione telematica delle comunicazioni, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale comunicazione, come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sugli schemi delle comunicazioni in esame sono state sentite le associazioni di categoria;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura ed, in particolare, la d.g.r. X/3 del 20 marzo 2013 e la d.g.r. X/4235 del 27 ottobre 2015 con cui è stato affidato a Danilo Piercarlo Maiocchi l'incarico di direttore generale della dg sviluppo economico;

DECRETA

1. di approvare gli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze e di incarico per la sua sottoscrizione digitale e presentazione telematica, come da allegati A1, A2, B1, B2 e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di revocare il decreto d.d.g. del 6 maggio 2016, n. 3964 avente ad oggetto: «Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze»;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore
Danilo Piercarlo Maiocchi

Spazio per apposizione protocollo e codice ISTAT del Comune

Inserire qui lo stemma del Comune

Al Comune di [indicare il Comune]

Il COMUNE invia alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano e all'Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività copia della presente comunicazione per gli adempimenti di competenza

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____

Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M F

Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Prov. _____

Residenza: Comune _____ Prov. _____

Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____

E-mail: _____

Se disponibile indicare l'indirizzo PEC: _____

Telefono _____ Fax _____

in qualità di

Titolare Curatore fallimentare

Legale rappresentante Erede o avente causa

Altro _____

dell'Impresa/azienda/ente

Denominazione o ragione sociale _____

Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SPA

Ente pubblico Società Cooperativa SS Altro _____
soggetti non economici

Codice fiscale _____

Partita IVA (se diversa da C.F.) _____

con sede legale nel Comune di _____ Prov _____

Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____

Telefono _____ Fax _____

iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____

In attesa di iscrizione al C.C.I.A.A. non tenuto all'iscrizione in quanto ente o altra struttura

Iscritto al REA al n° _____ In attesa di iscrizione al REA

Posizione INAIL _____

CODICE INAIL Impresa _____

COMUNICA

che offre alloggio ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della L.R. n. 27/2015, mediante gestione imprenditoriale nell'unità abitativa, o parti di essa, definita case e appartamenti per vacanze, di cui ha la disponibilità e di seguito definita.

DICHIARA

che i dati di seguito riportati, identificativi dell'immobile, sono rispondenti al vero:

Foglio mappale	Sub- alterno	Via	N° civico	Int.	Numero camere	Numero Posti letto

Si allega riproduzione della planimetria catastale in scala 1:200 o di planimetria in scala 1:100 o 1:50.

E DICHIARA INOLTRE

- di rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste, per le case e appartamenti per vacanze, dai provvedimenti attuativi della L.R. n. 27/2015; *
- che le case e appartamenti per vacanze in cui si svolge l'attività hanno una destinazione d'uso residenziale compatibile con l'attività stessa;
- di rispettare l'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 38, comma 8 della l.r. n. 27/2015;
- che l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della presente comunicazione e delle relative prescrizioni (ad es. in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria);
- di aver stipulato una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, come previsto dall'articolo 38, comma 10 della l.r. n. 27/2015;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.L. 30.06.2003 n. 196 (sotto indicata);
- di aver preso visione dell'informativa sui procedimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.04.1992 n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera".
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente comunicazione viene inoltrata.

Data _____ Firma _____

** Fino all'approvazione del Regolamento attuativo della L.R. n. 27/2015, gli standard e le dotazioni minime obbligatorie sono quelli indicati nel Regolamento Regionale n. 5/2009.*

NOTA: IL DICHIARANTE è tenuto alla comunicazione dei dati statistici delle persone ospitate come previsto dall'art. 38 comma 8 della L.R. n. 27/2015 – Consultare l'applicativo on-line NEW TURISMO oppure chiedere informazioni all'ufficio statistica della Provincia di appartenenza o alla Città Metropolitana di Milano.

Spazio per apposizione protocollo e codice ISTAT del Comune

Inserire qui lo stemma del Comune

Al Comune di [indicare il Comune]

Il COMUNE invia alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano e all'Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività copia della presente comunicazione per gli adempimenti di competenza

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
 Codice fiscale _____
 Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M F
 Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Prov. _____
 Residenza: Comune _____ Prov. _____
 Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____
 E-mail: _____
 Se disponibile indicare l'indirizzo PEC: _____
 Telefono _____ Fax _____

in qualità di

Titolare Curatore fallimentare
 Legale rappresentante Erede o avente causa
 Altro _____

dell'impresa/azienda/ente

Denominazione o ragione sociale _____
 Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SPA
 Ente pubblico Società Cooperativa SS Altro _____
soggetti non economici
 Codice fiscale _____
 Partita IVA (se diversa da C.F.) _____
 con sede legale nel Comune di _____ Prov _____
 Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____
 Telefono _____ Fax _____
 iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n° _____
 In attesa di iscrizione al C.C.I.A.A. non tenuto all'iscrizione in quanto ente o altra struttura
 Iscritto al REA al n° _____ In attesa di iscrizione al REA
 Posizione INAIL _____
 CODICE INAIL Impresa _____

COMUNICA

la **cessazione** dell'attività imprenditoriale dell'offerta di case e di appartamenti per vacanze:
 dal ____ / ____ / ____
 la **cessazione temporanea** dell'attività imprenditoriale dell'offerta di case e di appartamenti per vacanze:
 dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2016

in riferimento all'immobile di seguito indicato:

Foglio mappale	Sub- alterno	Via	N° civico	Int.	Numero camere	Numero Posti letto

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente comunicazione viene inoltrata.

Data _____ Firma _____

_____ • _____

Spazio per apposizione protocollo
e codice ISTAT del Comune

Inserire qui lo stemma
del Comune

Al Comune di [indicare il Comune]

Il COMUNE invia alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano e all'Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività copia della presente comunicazione per gli adempimenti di competenza

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
 Codice fiscale _____
 Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M F
 Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Prov. _____
 Residenza: Comune _____ Prov. _____
 Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____
 E-mail: _____
 Se disponibile indicare l'indirizzo PEC: _____
 Telefono _____ Fax _____

COMUNICA

che offre alloggio ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b) della L.R. n. 27/2015, mediante gestione NON imprenditoriale nell'unità abitativa, o parti di essa, definita case e appartamenti per vacanze, di cui ha la disponibilità e di seguito definita.

DICHIARA

che i dati di seguito riportati, identificativi dell'immobile, sono rispondenti al vero:

Foglio mappale	Sub- alterno	Via	N° civico	Int.	Numero camere	Numero Posti letto

Si allega riproduzione della planimetria catastale in scala 1:200 o di planimetria in scala 1:100 o 1:50.

E DICHIARA INOLTRE

- di rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste, per le case e appartamenti per vacanze, dai provvedimenti attuativi della L.R. n. 27/2015; *
- che le case e appartamenti per vacanze in cui si svolge l'attività hanno una destinazione d'uso residenziale compatibile con l'attività stessa;
- di rispettare l'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 38, comma 8 della l.r. n. 27/2015;
- che l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della presente comunicazione e delle relative prescrizioni (ad es. in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria);
- di aver stipulato una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, come previsto dall'articolo 38, comma 10 della l.r. n. 27/2015;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.L. 30.06.2003 n. 196 (sotto indicata);
- di aver preso visione dell'informativa sui procedimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.04.1992 n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera".
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente comunicazione viene inoltrata.

Data _____

Firma _____

** Fino all'approvazione del Regolamento attuativo della L.R. n. 27/2015, gli standard e le dotazioni minime obbligatorie sono quelli indicati nel Regolamento Regionale n. 5/2009.*

NOTA: IL DICHIARANTE è tenuto alla comunicazione dei dati statistici delle persone ospitate come previsto dall'art. 38 comma 8 della L.R. n. 27/2015 – Consultare l'applicativo on-line NEW TURISMO oppure chiedere informazioni all'ufficio statistica della Provincia di appartenenza o alla Città Metropolitana di Milano.

Spazio per apposizione protocollo
e codice ISTAT del Comune

Inserire qui lo stemma
del Comune

Al Comune di [indicare il Comune]

Il COMUNE invia alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano e all'Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività copia della presente comunicazione per gli adempimenti di competenza

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____

Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso M F

Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Prov. _____

Residenza: Comune _____ Prov. _____

Via, Piazza _____ n° ____ C.A.P. _____

E-mail: _____

Se disponibile indicare l'indirizzo PEC: _____

Telefono _____ Fax _____

COMUNICA

la cessazione dell'attività NON imprenditoriale dell'offerta di case e di appartamenti per vacanze:
dal ____ / ____ / ____

la cessazione temponarea dell'attività NON imprenditoriale dell'offerta di case e di appartamenti per vacanze:
dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

in riferimento all'immobile di seguito indicato:

Foglio mappale	Sub-alterno	Via	N° civico	Int.	Numero camere	Numero Posti letto

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in
Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente comunicazione viene inoltrata.

Data _____ Firma _____

"INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. 3 comma 1 punto c del DPR 160/2010):**SUAP DEL COMUNE DI _____**

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig. _____, C.F. _____ / in qualità di _____ procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica sopra indicata, allo sportello unico attività produttive competente per territorio.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale
- di avere preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

FIRMA AUTOGRAFA

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica in file separato rispetto a quelli contenenti la copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei sottoscrittori con forma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi art.47 DPR 445/2000

Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. Ai sensi dell'art.46 lett. U), e art.47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.